

SEZIONE 3: REQUISITI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PROGRAMMAZIONE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE E DI SMALL SCALE

Capitolo 3.1 - REQUISITI DI CREDITO E ASSICURATIVI

3.1.1 Requisiti di credito per il Servizio di Rigassificazione Continuativo

3.1.1.1 Garanzie finanziarie a copertura degli obblighi degli Utenti con un Contratto di Capacità per il conferimento di Capacità Continuativa

- a) Fermo restando l'obbligo per il Richiedente di presentazione della garanzia finanziaria di cui alle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3 a copertura degli obblighi derivanti dal conferimento di Capacità Continuativa, il Gestore fornirà il Servizio di Rigassificazione Continuativo esclusivamente a favore degli Utenti che forniscono e mantengano adeguate garanzie finanziarie a copertura degli obblighi di pagamento derivanti dalla sottoscrizione di un Contratto di Capacità per il conferimento di Capacità Continuativa. Per tutta la durata del Contratto di Capacità e fino al sesto (6°) Mese successivo alla scadenza dello stesso o successivamente a tale periodo fin tanto che l'Utente mantenga gli obblighi di pagamento in sospeso nei confronti del Gestore, all'Utente è richiesto il possesso di:
 - i) un rating creditizio come indicato alla Clausola 3.1.1.1b) o, in sua assenza
 - ii) una garanzia finanziaria come indicato alla Clausola 3.1.1.1c) o 3.1.1.1d) o, in sua assenza
 - iii) un deposito cauzionale infruttifero presso un conto corrente intestato al Gestore da costituire mediante bonifico bancario recante chiaramente nella causale la finalità del bonifico stesso. Tale deposito sarà restituito al Richiedente entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla sua richiesta. Nel caso la richiesta provenga da un Utente, la restituzione sarà effettuata entro il medesimo termine di dieci (10) Giorni Lavorativi dalla richiesta e comunque solo nel caso e nella misura in cui siano state adempiute le obbligazioni garantite da tale deposito.
- b) Il Richiedente dovrà fornire al Gestore una prova scritta, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dal Gestore, di possedere un rating riferito all'indebitamento non garantito di lungo termine pari o superiore a:
 - i) Baa3 se fornito da Moody's; o
 - ii) BBB- se fornito da Standard&Poor's; o
 - iii) BBB se fornito da Fitch.
- c) Qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.1b) non sia soddisfatto dal Richiedente, ma sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente, il Richiedente potrà presentare al Gestore una Garanzia della Società del Gruppo dell'Utente che esprima l'impegno da parte del Garante a far fronte a tutti gli obblighi previsti per il Richiedente ai sensi del Contratto di Capacità. Il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla Società del Gruppo dell'Utente è riportato in Allegato 7A2 o, alternativamente, nel caso di conferimenti pluriennali, con lettera di garanzia conforme al testo di cui all'Allegato 7A2P.
- d) Qualora i requisiti di cui alle Clausola 3.1.1.1b) e 3.1.1.1c) non siano soddisfatti, il Richiedente dovrà presentare apposita Garanzia Bancaria emessa da un Istituto di Credito Approvato per un ammontare pari ad un terzo (1/3) del massimo corrispettivo annuo di impegno dovuto ai sensi del Contratto di Capacità e corrisposto al Gestore secondo quanto previsto alle Clausole 5.2.1.3 e 5.2.1.5. Resta inteso che per tutta la durata del Contratto di Capacità l'importo della Garanzia Bancaria dovrà essere, in ciascun Mese M, almeno pari all'ammontare complessivo degli importi mensili dovuti dall'Utente fino alla fine del quinto (5°) mese successivo al Mese M. Il testo della Garanzia Bancaria è riportato in Allegato 7A1 o, alternativamente, nel caso di conferimenti pluriennali, con lettera di garanzia conforme al testo di cui all'Allegato 7A1P. La garanzia deve restare efficace per i 120 giorni successivi al termine dell'ultimo Anno Termico nel quale la capacità di rigassificazione sarà conferita.
- e) L'Utente dovrà presentare al Gestore quanto previsto alla Clausola 3.1.1.1a) unitamente al Contratto di Capacità, debitamente sottoscritto ai sensi della Clausola 2.1.7 e nei termini di cui alle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3.

3.1.1.2 Garanzie finanziarie a copertura degli obblighi degli Utenti con Contratto di Capacità per il conferimento di Capacità Infrannuale

- a) Fermo restando l'obbligo per il Richiedente di presentazione della garanzia finanziaria di cui alle Clausole 2.1.8.1, 2.1.9.1, e 2.1.9.2 a copertura degli obblighi derivanti dal conferimento di Capacità Infrannuale, il Gestore fornirà il Servizio di Rigassificazione Continuativo esclusivamente a favore degli Utenti che forniscono e mantengano adeguate garanzie finanziarie a copertura degli obblighi di pagamento derivanti dalla sottoscrizione del/dei Contratto/i di Capacità. Per tutta la durata del Contratto di Capacità e fino al sesto (6°) Mese successivo alla scadenza dello stesso o successivamente a tale periodo fin tanto che l'Utente mantenga gli obblighi di pagamento in sospeso nei confronti del Gestore, all'Utente è richiesto il possesso di:
 - i) un rating creditizio come indicato alla Clausola 3.1.1.2b) o, in sua assenza
 - ii) una garanzia finanziaria come indicato alla Clausola 3.1.1.2c) o 3.1.1.2d) o, in sua assenza
 - iii) un deposito cauzionale infruttifero presso un conto corrente intestato al Gestore da costituire mediante bonifico bancario recante chiaramente nella causale la finalità del bonifico stesso. Tale deposito sarà restituito al Richiedente entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla sua richiesta. Nel caso la richiesta provenga da un Utente, la restituzione sarà effettuata entro il medesimo termine di dieci (10) Giorni Lavorativi dalla richiesta e comunque solo nel caso e nella misura in cui siano state adempiute le obbligazioni garantite da tale deposito.
- b) Il Richiedente dovrà fornire al Gestore una prova scritta, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dal Gestore, di possedere un rating riferito all'indebitamento non garantito di lungo termine pari o superiore a:
 - i) Baa3 se fornito da Moody's; o
 - ii) BBB- se fornito da Standard&Poor's; o
 - iii) BBB se fornito da Fitch.
- c) Qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.2b) non sia soddisfatto dal Richiedente, ma sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente, il Richiedente potrà presentare al Gestore una Garanzia della Società del Gruppo dell'Utente che esprima l'impegno da parte del Garante a far fronte a tutti gli obblighi previsti per il Richiedente ai sensi del Contratto di Capacità. Il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla Società del Gruppo dell'Utente è riportato in Allegato 7A2 o, alternativamente, nel caso di conferimenti pluriennali, con lettera di garanzia conforme al testo di cui all'Allegato 7A2P.
- d) Qualora i requisiti di cui alle Clausole 3.1.1.2b) e 3.1.1.2c) non siano soddisfatti, il Richiedente dovrà presentare apposita Garanzia Bancaria emessa da un Istituto di Credito Approvato per un ammontare che dovrà essere, in ciascun Mese M, almeno pari all'ammontare complessivo degli importi mensili dovuti dall'Utente fino alla fine del quinto (5°) mese successivo al Mese M. Il testo della Garanzia Bancaria è riportato in Allegato 7A1 o, alternativamente, nel caso di conferimenti pluriennali, con lettera di garanzia conforme al testo di cui all'Allegato 7A1P.
- e) Il Richiedente dovrà presentare al Gestore quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2a), unitamente al Contratto di Capacità, debitamente sottoscritto ai sensi della Clausola 2.1.10 e nei termini previsti dalle Clausole 2.1.8.1, 2.1.9.1, e 2.1.9.2.

3.1.1.3 Garanzie finanziarie a copertura degli obblighi degli Utenti di Small Scale

- a) Il Gestore fornirà il Servizio di Small Scale esclusivamente a favore degli Utenti di Small Scale che forniscono e mantengano adeguate garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dal conferimento di Slot di Small Scale. Fino al sesto (6°) Mese successivo al Mese in cui l'Utente di Small Scale ha ricevuto il Servizio di Small Scale, o successivamente a tale periodo fin tanto che l'Utente di Small Scale mantenga gli obblighi di pagamento in sospeso nei confronti del Gestore, all'Utente di Small Scale è richiesto il possesso di:
 - i) un rating creditizio come indicato alla Clausola 3.1.1.3b) o, in sua assenza
 - ii) una garanzia finanziaria come indicato alla Clausola 3.1.1.3c) o 3.1.1.3d) o, in sua assenza
 - iii) un deposito cauzionale infruttifero presso un conto corrente intestato al Gestore da costituire mediante bonifico bancario recante chiaramente nella causale la finalità del bonifico stesso. Tale deposito sarà restituito al Richiedente entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla sua richiesta. Nel caso la richiesta provenga da un Utente di Small Scale, la restituzione sarà effettuata entro

il medesimo termine di dieci (10) Giorni Lavorativi dalla richiesta e comunque solo nel caso e nella misura in cui siano state adempiute le obbligazioni garantite da tale deposito.

- b) Il Richiedente dovrà fornire al Gestore una prova scritta, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dal Gestore, di possedere un rating riferito all'indebitamento non garantito di lungo termine pari o superiore a:
 - iv) Baa3 se fornito da Moody's; o
 - v) BBB- se fornito da Standard&Poor's; o
 - vi) BBB se fornito da Fitch.
- c) Qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.3b) non sia soddisfatto dal Richiedente, ma sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente di Small Scale, il Richiedente potrà presentare al Gestore una Garanzia della Società del Gruppo dell'Utente di Small Scale che esprima l'impegno da parte del Garante a far fronte a tutti gli obblighi previsti per il Richiedente e derivanti dal Servizio di Small Scale e dal Contratto di Small Scale. Il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla Società del Gruppo dell'Utente di Small Scale è riportato in Allegato 7A2.
- d) Qualora i requisiti di cui alle Clausole 3.1.1.3b) e 3.1.1.3c) non siano soddisfatti, il Richiedente dovrà presentare apposita Garanzia Bancaria emessa da un Istituto di Credito Approvato per un ammontare che dovrà essere, in ciascun Mese M, almeno al maggiore fra l'ammontare complessivo degli importi mensili dovuti dall'Utente fino alla fine dell'undicesimo (11°) mese successivo al Mese M ed un quinto (1/5) dell'ammontare complessivo degli importi dovuti dall'Utente di Small Scale nell'intero periodo successivo alla scadenza dell'undicesimo (11°) mese. Il testo della Garanzia Bancaria è riportato in Allegato 7A1.
- e) Il Richiedente dovrà presentare al Gestore quanto previsto alla Clausola 3.1.1.3a) in conformità a quanto previsto dal Gestore nelle procedure di conferimento di Slot di Small Scale.
- f) Le garanzie finanziarie presentate dall'Utente a copertura degli obblighi derivanti dal Contratto di Capacità saranno utilizzate dal Gestore anche a copertura degli obblighi derivanti dal Contratto di Small Scale, laddove l'Utente sia anche Utente di Small Scale, e viceversa.

3.1.2 Copertura delle Garanzie finanziarie

- a) Le garanzie finanziarie di cui alle Clausole 3.1.1.1, 3.1.1.2 e 3.1.1.3, in aggiunta a quanto sopra, dovranno inoltre garantire la copertura degli eventuali importi fatturati all'Utente e non ancora pagati nel Mese M.
- b) Resta inteso che il Gestore potrà impedire la partecipazione ai processi di conferimento di capacità di rigassificazione o di Slot di Small Scale nel caso di mancato rilascio delle garanzie finanziarie nei termini previsti al Capitolo 2.1, ovvero nel caso di mancato rilascio delle garanzie finanziarie previste per il conferimento di Slot di Small Scale, ovvero nel caso in cui le garanzie finanziarie rilasciate risultino insufficienti rispetto agli obblighi assunti, ivi compresi gli obblighi di pagamento cui alla Clausola 3.1.2 a).

3.1.3 Variazione dei Requisiti di Credito

3.1.3.1 Variazione dei Requisiti di Credito dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale

- a) Nel caso in cui un Utente soddisfi i requisiti di cui alle Clausole 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b) ma in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità, tale Utente cessi di possedere i suddetti requisiti, l'Utente stesso dovrà fornire al Gestore entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla perdita di tali requisiti una Garanzia Bancaria o, qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b) sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente, una Garanzia del Gruppo dell'Utente. In attesa che l'Utente fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione. La medesima Garanzia Bancaria ovvero Garanzia del Gruppo dell'Utente di Small Scale dovrà essere fornita entro il medesimo termine di dieci (10) Giorni Lavorativi dall'Utente di Small Scale che cessi di soddisfare i requisiti della Clausola 3.1.1.3b).
- b) Nel caso in cui un Utente abbia fornito una Garanzia Bancaria o una Garanzia del Gruppo dell'Utente e in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità, tale Utente soddisfi i requisiti di cui alla Clausola 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b), il Gestore, previa fornitura da parte dell'Utente di una prova scritta, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dal Gestore, attestante tale condizione, libererà prontamente il Garante dalle proprie obbligazioni di cui alla Garanzia Bancaria o alla Garanzia del

Gruppo dell'Utente e restituirà prontamente l'originale di quest'ultima al Garante stesso. Nel caso in cui un Utente di Small Scale abbia fornito una Garanzia Bancaria o una Garanzia del Gruppo dell'Utente di Small Scale e in un qualsiasi momento fino all'esaurimento degli obblighi derivanti dal conferimento di Slot di Small Scale, tale Utente di Small Scale soddisfi i requisiti di cui alla Clausola 3.1.1.3b), il Gestore, previa fornitura da parte dell'Utente di Small Scale di una prova scritta, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dal Gestore, attestante tale condizione, libererà prontamente il Garante dalle proprie obbligazioni di cui alla Garanzia Bancaria o alla Garanzia del Gruppo dell'Utente di Small Scale e restituirà prontamente l'originale di quest'ultima al Garante stesso.

- c) Nel caso in cui un Utente abbia fornito una Garanzia del Gruppo dell'Utente e in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità il Garante cessi di essere una Società del Gruppo dell'Utente, l'Utente stesso dovrà fornire al Gestore entro dieci (10) Giorni Lavorativi da tale cessazione una Garanzia Bancaria o, qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b) sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente, una Garanzia del Gruppo dell'Utente. In attesa che l'Utente fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione. Nel caso in cui un Utente di Small Scale abbia fornito una Garanzia del Gruppo dell'Utente di Small Scale e in un qualsiasi momento fino all'esaurimento degli obblighi derivanti dal conferimento di Slot di Small Scale il Garante cessi di essere una Società del Gruppo dell'Utente di Small Scale, l'Utente di Small Scale stesso dovrà fornire al Gestore entro dieci (10) Giorni Lavorativi da tale cessazione una Garanzia Bancaria o, qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.3b) sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente di Small Scale, una Garanzia del Gruppo dell'Utente di Small Scale. In attesa che l'Utente di Small Scale fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di Slot di Small Scale.

3.1.3.2 Variazione dei Requisiti di Credito del Garante

- a) Nel caso in cui un Utente abbia fornito una Garanzia del Gruppo dell'Utente ovvero un Utente di Small Scale abbia fornito una Garanzia del Gruppo dell'Utente di Small Scale e in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità ovvero fino all'esaurimento degli obblighi derivanti dal conferimento di Slot di Small Scale il Garante cessi di soddisfare i requisiti di cui alla Clausola 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b) o 3.1.1.3b), l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale stesso dovrà fornire al Gestore entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla perdita di tali requisiti una Garanzia Bancaria. In attesa che l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione ovvero di Slot di Small Scale.
- b) Nel caso in cui un Utente ovvero un Utente di Small Scale abbia fornito una Garanzia Bancaria e in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità ovvero fino all'esaurimento degli obblighi derivanti dal conferimento di Slot di Small Scale il Garante perda la qualifica di Istituto di Credito Approvato, l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale stesso dovrà fornire al Gestore entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla perdita di tali requisiti una Garanzia Bancaria da altro Istituto di Credito Approvato o, qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b) o 3.1.1.3b) sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente, ovvero da una Società del Gruppo dell'Utente di Small Scale, una Garanzia del Gruppo dell'Utente, ovvero una Garanzia del Gruppo dell'Utente di Small Scale. In attesa che l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione ovvero di Slot di Small Scale.

3.1.4 Garanzia in concomitanza con il Servizio di Peak Shaving

La Garanzia Peak Shaving è emessa a copertura dei rischi connessi agli obblighi assunti dal Gestore nei confronti del Fornitore del Servizio di Peak Shaving, nel caso di mancata consegna di un Carico Confermato da parte di un Utente in concomitanza con il Servizio di Peak Shaving e:

- a) dovrà essere presentata dall'Utente nel caso in cui il Servizio di Peak Shaving sia stato assegnato ad un soggetto terzo individuato a seguito della procedura di gara indetta dal Gestore;
- b) in ciascun Mese M-1 con riferimento al Mese M e per tutta la durata del Servizio di Peak Shaving, l'Utente dovrà mantenere la Garanzia Peak Shaving pena l'applicazione delle disposizioni della Clausola 2.1.3;
- c) la Garanzia Peak Shaving dovrà avere validità a partire dalla data di emissione e scadenza coincidente con il completamento dell'attività di discarica secondo quanto previsto dai testi della Garanzia Bancaria e della Garanzia della Società del Gruppo dell'Utente riportati negli Allegati 7B1/2;

- d) l'importo della Garanzia Peak Shaving e il relativo obbligo di presentazione saranno comunicati all'Utente solo in seguito all'effettiva assegnazione del Servizio di Peak Shaving e sarà pari al corrispettivo da riconoscere al Fornitore del Servizio di Peak Shaving.

Fermo restando quanto stabilito nelle Clausole 2.1.3, 5.3.2, 5.3.3.2, il Gestore avrà il diritto di escutere la Garanzia Peak Shaving ed ogni altra forma di garanzia del credito fornita o procurata dall'Utente ai sensi della Clausola 3.1.1 nel caso in cui l'Utente, avendo ricevuto al Punto di Riconsegna, in anticipo rispetto alla Discarica, i volumi oggetto del Servizio di Peak Shaving, non abbia successivamente proceduto ad effettuare la Discarica dei quantitativi di GNIL secondo quanto programmato.

3.1.5 Sostituzione ed escusione delle garanzie finanziarie

3.1.5.1 Nel caso in cui un Utente, ovvero un Utente di Small Scale, abbia fornito una Garanzia Bancaria, una Garanzia della Società del Gruppo dell'Utente, ovvero una Garanzia della Società del Gruppo dell'Utente di Small Scale, ovvero un deposito cauzionale, e in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità, tali garanzie finanziarie divengano invalide o inefficaci o le stesse scadano entro quindici (15) Giorni Lavorativi, l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale stesso entro dieci (10) Giorni Lavorativi dal verificarsi degli eventi di cui sopra, dovrà sostituire tali garanzie finanziarie con garanzie finanziarie equivalenti e di pari importo. In attesa che l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione ovvero di Slot di Small Scale.

3.1.5.2 Fermo restando quanto stabilito nelle Clausole 2.1.3, 5.3.2 e 5.3.3.2 il Gestore avrà il diritto di escutere le garanzie finanziarie di cui alle Clausole 3.1.1.1 e 3.1.1.2 in qualunque delle seguenti circostanze:

- a) l'Utente non corrisponda o fa sì che non venga corrisposta al Gestore qualsiasi somma ad esso dovuta ai sensi del Contratto di Capacità; ovvero
- b) l'Utente non abbia provveduto, nell'eventualità di cui alla Clausola 3.1.3.2a), a sostituire la Garanzia Bancaria nei tempi ivi indicati; ovvero
- c) come altrimenti autorizzato espressamente dai termini e dalle condizioni rispettivamente della Garanzia Bancaria o della Garanzia del Gruppo dell'Utente.

Resta inteso che qualora il Gestore provveda ad escutere, anche parzialmente, la Garanzia Bancaria, la garanzia della Società del Gruppo dell'Utente ovvero il deposito cauzionale, entro dieci (10) Giorni Lavorativi da tale escusione l'Utente dovrà procedere al reintegro di tali garanzie finanziarie anche attraverso la sostituzione con altre garanzie finanziarie equivalenti e di importo pari alla intervenuta escusione. In attesa che l'Utente fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione.

Fermo restando quanto previsto nelle Clausole 5.3.2 e 5.3.3.2, qualora l'Utente non soddisfi i requisiti di cui alle Clausole 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, si applicheranno le disposizioni di cui alla Clausola 2.1.3.

3.1.5.3 Fermo restando quanto stabilito nelle Clausole 2.1.14, 5.3.2 e 5.3.3.2 il Gestore avrà il diritto di escutere le garanzie finanziarie di cui alla Clausola 3.1.1.3 in qualunque delle seguenti circostanze:

- a) l'Utente di Small Scale non corrisponda o fa sì che non venga corrisposta al Gestore qualsiasi somma ad esso dovuta; ovvero
- b) l'Utente di Small Scale non abbia provveduto, nell'eventualità di cui alla Clausola 3.1.3.2a), a sostituire la Garanzia Bancaria nei tempi ivi indicati; ovvero
- c) come altrimenti autorizzato espressamente dai termini e dalle condizioni rispettivamente della Garanzia Bancaria o della Garanzia del Gruppo dell'Utente di Small Scale.

Resta inteso che qualora il Gestore provveda ad escutere, anche parzialmente, la Garanzia Bancaria, la Garanzia del Gruppo dell'Utente di Small Scale ovvero il deposito cauzionale, entro dieci (10) Giorni Lavorativi da tale escusione l'Utente di Small Scale dovrà procedere al reintegro di tali garanzie finanziarie anche attraverso la sostituzione con altre garanzie finanziarie equivalenti e di importo pari alla intervenuta escusione. In attesa che l'Utente di Small Scale fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di Slot di Small Scale.

Fermo restando quanto previsto nelle Clausole 5.3.2 e 5.3.3.2, qualora l'Utente di Small Scale non soddisfi i requisiti di cui alle Clausole 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, si applicheranno le disposizioni di cui alla Clausola 2.1.14.

3.1.6 Adeguamento delle garanzie finanziarie

Qualora a seguito di una cessione e/o rilascio e/o scambio della capacità di rigassificazione o di Slot di Small Scale ai sensi delle Clausole 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4, gli obblighi di cui alle Clausole 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 associati alla capacità di rigassificazione ovvero agli Slot di Small Scale risultassero modificati, l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale interessato avrà diritto ad un conseguente adeguamento delle relative garanzie..

3.1.7 Garanzia a copertura del mancato rispetto del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti

- a) Ai fini di quanto previsto alla Clausola 3.3.2.2d) ciascun Utente Debitore, al fine di garantire il rispetto del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti per il Mese M così come definito ai sensi della Clausola 3.3.2 nonché i Profili di Riconsegna di Default, di cui alla Clausola 3.4.1.1 degli Utenti Creditori, dovrà effettuare la registrazione di una transazione di vendita al PSV a favore del/degli Utente/i Creditore/i.
- b) La transazione di vendita al PSV dovrà essere di tipo multi-giornaliero con decorrenza dal terzo (3°) Giorno Gas successivo alla Finestra di Arrivo relativa a ciascuno Slot di Discarica programmato dall'Utente Debitore nel Mese M e termine rispettivamente:
 - i) l'ultimo Giorno Gas del Mese M o l'ultimo Giorno Gas del relativo Periodo di Riconsegna quale dei due si verifichi per primo; ovvero
 - ii) l'ultimo Giorno Gas del relativo Periodo di Riconsegna in relazione all'ultimo Slot di Discarica programmato per il Mese M.
- c) Il quantitativo oggetto di ciascuna delle transazioni di vendita al PSV sarà pari alla posizione debitoria dell'Utente Debitore nei confronti del/degli Utente/i Creditore/i all'arrivo di ciascun Carico Confermato programmato dall'Utente Debitore stesso. Ciascun Utente potrà monitorare la propria posizione debitoria complessiva attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico.
- d) Il Gestore è conseguentemente autorizzato da parte di ciascun Utente Debitore ad inserire le relative transazioni di vendita al PSV in nome e per conto dell'Utente stesso con la seguente tempistica:
 - i) entro il termine di cui alla Clausola 3.3.2.2e) con riferimento al Servizio di Rigassificazione Continuativo; e
 - ii) entro due (2) Giorni Lavorativi successivi all'aggiudicazione della capacità di rigassificazione in esito alle aste di cui alle Clausole 2.1.9.1 e 2.1.9.2 con riferimento al Servizio di Rigassificazione Spot.

Nel caso in cui l'Utente Debitore abbia provveduto a comunicare il nominativo dell'Utente del Trasporto e le relative regole di ripartizione dei quantitativi rigassificati di propria competenza sottoscrivendo, unitamente all'Utente del Trasporto, il modulo riportato nell'Allegato 5, la transazione di vendita al PSV potrà essere registrata dal Gestore, previa comunicazione dell'Utente Debitore, anche per conto dell'Utente del Trasporto in misura corrispondente alla ripartizione dei quantitativi rigassificati. Resta inteso che l'Utente Debitore resta responsabile verso il Gestore, nonché verso gli altri Utenti Creditori, per il mancato, tardivo o, comunque, non corretto adempimento da parte dell'Utente del Trasporto, autorizzando sin d'ora il Gestore ad inserire la relativa transazione al PSV per conto dell'Utente Debitore laddove il Gestore non abbia potuto, per qualsiasi motivo, provvedere ad inserirla per conto dell'Utente del Trasporto.

- e) Ciascun Utente Debitore avrà l'obbligo di mantenere la necessaria capienza delle proprie garanzie finanziarie a copertura del sistema previste al Capitolo 5 del Codice di Rete e di reintegrarle tempestivamente laddove le stesse non siano sufficienti per l'effettuazione della transazione di vendita di cui sopra.
- f) Nel caso in cui la consegna del Carico Confermato avvenga secondo quanto programmato nel Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti, il Gestore, entro la data di decorrenza della transazione precedentemente registrata, provvederà ad annullare quest'ultima. In caso contrario o nel caso in cui trovi applicazione quanto riportato nella Clausola 3.3.7c) e fatti comunque salvi i casi di cui alla Clausola 3.7.2, il Gestore provvederà ad attivare la transazione precedentemente registrata, salvo differente accordo tra tutti gli Utenti coinvolti (Utente Debitore e Utente/i Creditore/i) e opportunamente notificato al Gestore entro il termine di cui sopra. Resta inteso che la transazione al PSV a carico dell'Utente Debitore potrà essere attivata, integralmente ovvero parzialmente, dal Gestore anche nel caso di Nave Metaniera in Ritardo per ogni giorno di ritardo (ovvero in caso di mancata consegna del carico) ed al fine di garantire il profilo di riconsegna agli Utenti Creditori durante i giorni di ritardo.

- g) Gli Utenti accettano espressamente che il Gestore inserisca, annulli o modifichi le transazioni di cui alla presente Clausola secondo le modalità e nei casi in essa riportati, impegnandosi a notificare con la massima tempestività eventuali errori al Gestore tenendo quest'ultimo completamente manlevato ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole loro derivante da imprecisioni nell'inserimento.
- h) Ai fini della presente Clausola 3.1.7 il Gestore potrà avere il ruolo di Utente Creditore e in tal caso le transazioni di vendita al PSV di cui alla Clausola 3.1.7b) saranno emesse a favore del Gestore stesso.
- i) Nel caso di anticipo all'Utente dei quantitativi oggetto del Servizio di Peak Shaving, il Gestore, che in tal caso assume il ruolo di Utente Creditore, potrà registrare a carico dell'Utente in questione le transazioni di vendita al PSV di cui alla Clausola 3.1.7b) come garanzia nel caso di mancata o ridotta consegna del Carico Confermato. Tali transazioni saranno annullate dal Gestore al momento della consegna del Carico Confermato, in misura corrispondente ai volumi di GNL destinati al Servizio di Peak Shaving ricostituiti con la Discarica.

3.1.8 Requisiti assicurativi

3.1.8.1 Polizze stipulate dal Gestore

Il Gestore ha in essere coperture assicurative per danni arrecati a terzi derivanti dall'espletamento della propria attività commerciale per un importo non inferiore a venticinque milioni di euro (€ 25.000.000,00).

3.1.8.2 Polizze stipulate dall'Utente e dall'Utente di Small Scale

- a) L'Utente ovvero l'Utente di Small Scale provvederà a stipulare, e manterrà per tutta la durata del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale, senza alcuna spesa a carico del Gestore, un'assicurazione della responsabilità civile generale per un importo non inferiore a venticinque milioni di euro (€ 25.000.000,00), che fornisca la copertura per lesioni personali, morte e/o danni alle cose derivanti da ogni evento, o serie di eventi connessi, cagionati dall'Utente, e/o dal Gruppo dell'Utente, e/o dall'Utente di Small Scale e/o dal Gruppo dell'Utente di Small Scale.
- b) L'Utente e l'Utente di Small Scale faranno in modo che l'Armatore di ogni Nave Metaniera ovvero di ogni Nave Small Scale utilizzata stipuli e mantenga le seguenti polizze assicurative:
 - i) assicurazione contro i rischi marittimi e i rischi bellici (inclusa la polizza *Protection and Indemnity Insurance "P&I"*) relativa a ciascuna Nave Metaniera ovvero a ciascuna Nave Small Scale per un importo non inferiore al valore di mercato della Nave Metaniera ovvero della Nave Small Scale;
 - ii) assicurazione contro i rischi marittimi e copertura assicurativa per ogni Nave Metaniera ovvero per ogni Nave Small Scale compresa la responsabilità e il danno da collisione cagionato a oggetti fissi e galleggianti e la copertura per le lesioni personali, con una compagnia assicurativa P&I che sia parte del gruppo internazionale di assicurazioni P&I per l'importo massimo disponibile con la relativa compagnia assicurativa P&I (compresa la copertura per le responsabilità legali della Nave Metaniera ovvero della Nave Small Scale per danni al Terminale, fuoruscite/inquinamento e lesioni e danni al patrimonio di terzi); e
 - iii) qualsiasi altra assicurazione richiesta dalla Legge Applicabile.
- c) Qualora il Gestore ne faccia richiesta, l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale fornirà al Gestore, nel più breve tempo ragionevolmente possibile, le polizze di assicurazione che dimostrino il rispetto dei requisiti prescritti dalle Clausole 3.1.8.2a) e/o 3.1.8.2b).
- d) Nell'ipotesi in cui le polizze di assicurazione non vengano fornite al Gestore non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta ai sensi della Clausola 3.1.8.2c), o se tali polizze di assicurazione non siano in grado di dimostrare la conformità ai requisiti richiesti dalle Clausole 3.1.8.2a) e/o 3.1.8.2b), o nel caso in cui l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale stia violando i propri obblighi ai sensi delle Clausole 3.1.8.2a) e/o 3.1.8.2b), il Gestore avrà la facoltà di sospendere o interrompere la fornitura del Servizio di Rigassificazione all'Utente stesso ai sensi della Clausola 2.1.3 ovvero di sospendere o interrompere la fornitura del Servizio di Small Scale all'Utente di Small Scale ai sensi della Clausola 2.1.14.

- e) Se l'Armatore di una Nave Metaniera ovvero di una Nave Small Scale non ha stipulato le polizze assicurative richieste dalla Clausola 3.1.8.2b), o non le abbia mantenute, ogni precedente accettazione di tale Nave Metaniera ovvero di tale Nave Small Scale sarà da considerarsi revocata dal Gestore.

3.1.8.3 Indennizzi derivanti dalle assicurazioni P&I e dall'Assicurazione Generale sulla Responsabilità Civile

Il Gruppo dell'Utente, il Gruppo dell'Utente di Small Scale e il Gruppo del Gestore, si impegnano a fare in modo che gli indennizzi previsti da ogni assicurazione P&I e dall'assicurazione generale della responsabilità civile che il Gruppo dell'Utente, il Gruppo dell'Utente di Small Scale e il Gruppo del Gestore hanno stipulato, o sono tenuti a stipulare, ai sensi delle Clausole 3.1.8.1 o 3.1.8.2 siano versati, qualora servisse, direttamente ai terzi dalle cui pretese è sorto l'obbligo di indennizzo. Nel caso in cui l'indennizzo derivante da una di tali assicurazioni (compresa l'assicurazione P&I e l'assicurazione generale della responsabilità civile) venisse corrisposto al Gruppo dell'Utente, al Gruppo dell'Utente di Small Scale o al Gruppo del Gestore, questi ultimi dovranno prontamente trasferire tale indennizzo al danneggiato per soddisfare le relative pretese.

Capitolo 3.2 –TRANSAZIONI DI CAPACITÀ E DI SLOT DI SMALL SCALE

3.2.1 Divieto di cessione

L'Utente ovvero l'Utente di Small Scale non può cedere, dare in pegno o gravare di oneri, disporre o in altro modo trasferire tutti o parte dei propri diritti derivanti dal Contratto di Capacità e/o, ove sia possibile, tutti o parte dei propri obblighi derivanti dal Contratto di Capacità, né concedere alcun diritto derivante dal Contratto di Capacità ovvero derivanti dal Contratto di Small Scale senza il previo consenso scritto del Gestore, consenso che tuttavia non potrà essere irragionevolmente rifiutato.

3.2.2 Cessione della capacità di rigassificazione

3.2.2.1 Processo di cessione della capacità di rigassificazione

- a) Prima dell'inizio e/o nel corso di ciascun Anno Termico ciascun Utente avrà la facoltà di effettuare cessioni di capacità di rigassificazione delle quali risulta titolare avendo stipulato con il Gestore un Contratto di Capacità. Per cessione di capacità si intende la cessione ad altro Utente o soggetto terzo diverso dall'Utente (**Soggetto Cessionario**) di un determinato quantitativo di capacità di rigassificazione nella titolarità di un Utente del Terminale (**Utente Cedente**) e di tutti i diritti ed obblighi connessi a tale capacità di rigassificazione. La richiesta di cessione di capacità di rigassificazione dovrà avvenire, pena l'annullamento della stessa, nelle modalità e nei tempi di seguito specificate:
 - i) i soggetti interessati, Utente Cedente e Soggetto Cessionario, devono far pervenire al Gestore il modulo per la richiesta di cessione della capacità di rigassificazione (Allegato 3), opportunamente compilato e sottoscritto dagli stessi, indicando rispettivamente:
 - il volume di GNL, espresso in metri cubi di GNL, e il relativo Numero Massimo di Approdi Consentiti oggetto della cessione;
 - gli Slot di Discarica ovvero Slot Mensili nel caso in cui la cessione avvenga successivamente al processo di definizione del Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti. Per cessione di Slot di Discarica ovvero Slot Mensili si intende la cessione da parte dell'Utente Cedente al Soggetto Cessionario di tutti i diritti ed obblighi connessi ad uno o più Slot di Discarica o Slot Mensile oggetto della cessione (ogni Slot di Discarica o Slot Mensile da intendersi comprensivo dell'Approdo, della relativa capacità di rigassificazione e del relativo diritto ad usufruire del Servizio di Rigassificazione dell'Utente che, nella misura applicabile, sono stati definiti nel Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti, unitamente a tutti i diritti, obblighi e responsabilità di cui alla Clausola 3.2.2.2).
 - ii) Ai fini dell'accettazione della richiesta di cessione di capacità di rigassificazione il Soggetto Cessionario dovrà soddisfare le Condizioni per il Servizio di cui alla Clausola 2.1.1 e dovrà aver trasmesso il Contratto di Capacità sottoscritto ed aver fornito adeguate garanzie finanziarie di cui al Capitolo 3.1 entro e non oltre le ore 12:00 del secondo (2°) Giorno Lavorativo precedente il termine di cui alla Clausola 3.2.2.1a)iii), da intendersi come condizione di efficacia della cessione stessa.
 - iii) La richiesta di cessione di capacità di rigassificazione (Allegato 3) dovrà pervenire al Gestore rispettivamente:
 - entro il cinque (5) agosto in relazione alla cessione di Capacità Continuativa con decorrenza a partire dal 1° ottobre dell'Anno Termico successivo; e/o
 - entro il settimo (7°) Giorno Lavorativo prima dell'inizio del Mese in cui lo/gli Slot di Discarica o Slot Mensile/i, oggetto della cessione, sono programmati.

La richiesta di cessione sarà irrevocabile e dovrà contenere la dichiarazione in base alla quale l'Utente Cedente e il Soggetto Cessionario riconoscono che l'efficacia della stessa è subordinata ad espressa accettazione da parte del Gestore che verificherà l'adeguatezza della documentazione trasmessa e i dati in essa contenuti. Resta inteso che al momento della richiesta di cessione, non dovrà essersi verificata alcuna violazione sostanziale né inadempimento sostanziale da parte dell'Utente Cedente ed eventualmente del Soggetto Cessionario nel caso in cui quest'ultimo sia già Utente ovvero Utente di Small Scale, ai sensi del Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale, ivi compreso il mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del medesimo Contratto di Capacità ovvero del medesimo Contratto di Small Scale.. Non verranno in ogni caso accettate

cessioni di capacità di rigassificazione qualora le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete e/o non conformi e/o l'Utente Cedente non sia titolare della capacità oggetto di cessione.

- b) Entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto alla Clausola 3.2.2.1a)iii), il Gestore comunicherà all'Utente Cedente e al Soggetto Cessionario:
 - i) l'accettazione della richiesta di cessione della capacità di rigassificazione restituendo ai soggetti richiedenti copia delle richieste di cessione debitamente controfirmate per accettazione e, nel caso in cui il Soggetto Cessionario abbia inviato il Contratto di Capacità debitamente firmato contestualmente alla richiesta di cessione, il Gestore invierà altresì al Soggetto Cessionario copia del Contratto di Capacità debitamente firmato dal Gestore entro il secondo (2°) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione dello stesso; o
 - ii) la mancata accettazione della richiesta di cessione.

3.2.2.2 Effetto di una cessione della capacità di rigassificazione

- a) Fatto salvo quanto disposto dalla Clausola 3.2.2.2b), a partire dalla data di accettazione da parte del Gestore della richiesta di cessione della capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.2.1b):
 - i) l'Utente Cedente trasferirà al Soggetto Cessionario, e il Soggetto Cessionario assumendo ad ogni effetto la qualifica di Utente, subentrerà, in tutti i diritti ed obblighi derivanti dal Contratto di Capacità, nella misura in cui siano relativi alla capacità oggetto di cessione. Per chiarezza dei rapporti intercorrenti tra l'Utente Cedente ed il Soggetto Cessionario, tali diritti ed obblighi saranno riflessi nel nuovo Contratto di Capacità di cui alla Clausola 3.2.2.1b)i);
 - ii) l'Utente Cedente manterrà tutti i suoi diritti ed obblighi nei confronti del Gestore ai sensi del Contratto di Capacità, compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi, relativi alla capacità di rigassificazione non oggetto di cessione;
 - iii) gli impegni di cui al Contratto di Capacità sottoscritto dall'Utente Cedente saranno opportunamente adeguati nella misura e per la durata necessaria a considerare gli effetti della cessione;
 - iv) il Gestore aggiornerà con l'introduzione del Soggetto Cessionario il Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti e il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti (ove esistenti);
- b) mediante la cessione della capacità di rigassificazione non verranno trasferiti (e l'Utente Cedente e il Gestore non saranno esonerati da) gli obblighi o responsabilità sorti ai sensi del Contratto di Capacità prima della sottoscrizione del Contratto di Capacità da parte del Soggetto Cessionario.

3.2.3 Rilascio della capacità di rigassificazione

3.2.3.1 Rilascio di Capacità Continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del TIRG

- a) L'Utente di Capacità Continuativa ha il diritto di rilasciare tutta o parte della propria Capacità Continuativa su base annuale e/o pluriennale.
- b) Per effettuare il rilascio di Capacità Continuativa l'Utente dovrà inviare al Gestore una Dichiarazione di Rilascio (Allegato 2A1), conferendo così al Gestore la facoltà di offrire tale capacità quale Capacità Secondaria. Tale Dichiarazione di Rilascio dovrà pervenire al Gestore entro dieci (10) Giorni Lavorativi prima dei termini entro i quali il Gestore è tenuto a pubblicare la capacità di rigassificazione disponibile per il conferimento annuale e pluriennale di cui alle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3. Resta inteso che la Capacità Continuativa rilasciata che non risulti conferita nell'ambito dei relativi processi di conferimento, resterà a carico dell'Utente. La Capacità Continuativa rilasciata potrà essere conferita dal Gestore anche solo in parte.
- c) Non verranno in ogni caso accettati rilasci di Capacità Continuativa qualora:
 - i) le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete e/o difformi;

- ii) l'Utente di Capacità Continuativa che chieda il rilascio non sia titolare della capacità oggetto di rilascio.
- d) Qualora l'Utente di Capacità Continuativa abbia comunicato al Gestore la Capacità Continuativa rilasciata e quest'ultima sia stata conferita ai sensi della procedura di conferimento previsto dalle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3, tutti i diritti dell'Utente relativi a tale Capacità Continuativa rilasciata si considereranno rinunciati, e cesseranno di avere effetto. L'Utente cesserà di vantare qualsiasi diritto in relazione a tale Capacità Continuativa rilasciata e gli impegni di cui al Contratto di Capacità dell'Utente saranno opportunamente adeguati nella misura e per la durata necessaria a considerare gli effetti di tale conferimento.
- e) L'Utente di Capacità Continuativa rimarrà gravato da ogni obbligo e responsabilità derivanti o correlati alla Capacità Continuativa rilasciata (compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi) al Gestore salvo che tale Capacità Continuativa sia successivamente conferita; in caso di conferimento l'Utente di Capacità Continuativa che ha effettuato il rilascio sarà comunque tenuto a corrispondere la differenza, se positiva, fra i Corrispettivi che avrebbe dovuto pagare se non avesse effettuato il rilascio ed i Corrispettivi che l'Utente (ovvero gli Utenti) risultato aggiudicatario (ovvero risultati aggiudicatari) della capacità rilasciata pagherà (ovvero pagheranno complessivamente) al Gestore. Nel caso di differenza negativa il Gestore riconoscerà all'Utente di Capacità che ha effettuato il rilascio i maggiori proventi incassati derivanti dal rilascio di Capacità Continuativa.
- f) Ciascun Utente di Capacità Continuativa che abbia effettuato un rilascio di capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.3.1, nel caso in cui tale capacità non sia già stata conferita ad altri Utenti, potrà recuperare la Capacità Continuativa rilasciata fornendo al Gestore una Dichiarazione di Revoca (Allegato 2A3) che dovrà essere ricevuta dal Gestore stesso entro il quinto (5°) Giorno Lavorativo prima dei termini entro i quali il Gestore è tenuto a pubblicare la capacità di rigassificazione disponibile per il conferimento annuale o pluriennale di cui alle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3.

3.2.3.2 Rilascio di Slot di Discarica e Slot Mensili

- a) L'Utente ha il diritto di rilasciare uno o più Slot di Discarica e Slot Mensili a decorrere dal Mese M fino alla fine dell'Anno Termico.
- b) Per effettuare il rilascio di uno o più Slot di Discarica o Slot Mensili l'Utente dovrà inviare al Gestore una Dichiarazione di Rilascio (Allegato 2A2), conferendo così al Gestore la facoltà di offrire tale capacità quale Capacità Secondaria. Tale Dichiarazione di Rilascio dovrà pervenire al Gestore entro le ore 12:00 del secondo (2°) Giorno Lavorativo precedente quello di pubblicazione degli Slot di Discarica Disponibili che saranno resi disponibili per il successivo conferimento infrannuale di cui alle Clausole 2.1.8 e 2.1.9. Qualora la Dichiarazione di Rilascio pervenga al Gestore oltre tale termine, la relativa capacità di rigassificazione oggetto della Dichiarazione di Rilascio verrà comunque resa disponibile come Capacità Secondaria nei seguenti conferimenti infrannuali. Resta inteso che la Capacità Continuativa rilasciata che non risulti conferita nell'ambito dei relativi processi di conferimento, resterà a carico dell'Utente.
- c) Non verranno in ogni caso accettati rilasci di Slot di Discarica o Slot Mensili qualora:
 - iii) le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete e/o difformi;
 - iv) l'Utente che chieda il rilascio non sia titolare della capacità oggetto di rilascio.
- d) Qualora l'Utente abbia comunicato al Gestore gli Slot di Discarica o Slot Mensili da rilasciare, ogni diritto e obbligo relativo a tali Slot di Discarica o Slot Mensili sarà trasferito solo a condizione che gli stessi siano successivamente conferiti dal Gestore ad altro Utente. L'Utente non potrà vantare alcun diritto in relazione agli Slot di Discarica ovvero agli Slot Mensili rilasciati e conferiti e gli impegni di cui al Contratto di Capacità dell'Utente saranno opportunamente adeguati nella misura e per la durata necessaria a considerare gli effetti di tale conferimento.
- e) L'Utente rimarrà gravato da ogni obbligo e responsabilità derivanti o correlati allo Slot di Discarica ovvero allo Slot Mensile rilasciato (compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi) al Gestore salvo che tale Slot di Discarica o Slot Mensile sia successivamente conferito; in caso di conferimento l'Utente che ha effettuato il rilascio sarà comunque tenuto a corrispondere la differenza, se positiva, fra i Corrispettivi che avrebbe dovuto pagare se non avesse effettuato il rilascio ed i Corrispettivi che l'Utente risultato aggiudicatario della capacità rilasciata pagherà al Gestore, anche nel caso in cui la capacità allocata sia inferiore a quella rilasciata. Nel caso di differenza negativa il Gestore riconoscerà

all'Utente di Capacità che ha effettuato il rilascio i maggiori proventi incassati derivanti dal rilascio di Capacità Continuativa.

- f) Ciascun Utente che abbia effettuato un rilascio di capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.3.2, nel caso in cui tale capacità non sia già stata conferita ad altri Utenti, potrà recuperare uno Slot di Discarica ovvero uno Slot Mensile rilasciato:
- i) fornendo al Gestore una Dichiarazione di Revoca (Allegato 2A4) che dovrà essere ricevuta dal Gestore stesso entro il Giorno Lavorativo precedente i termini previsti per la pubblicazione degli Slot di Discarica o Slot Mensili disponibili di cui alle Clausole 2.1.8.2 e 2.1.9.1; o
 - ii) attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione qualora la revoca sia espressa dall'Utente durante la presentazione delle offerte di cui alla Clausola 2.1.9.2.
- g) Nel caso di rilascio e successivo conferimento di tutta la capacità di rigassificazione di cui al proprio Contratto di Capacità, l'Utente sarà liberato da ogni obbligo derivante dal Contratto di Capacità relativo alla capacità di rigassificazione rilasciata.

3.2.4 Scambio della capacità di rigassificazione tra Utenti

3.2.4.1 Diritto di scambiare la capacità di rigassificazione tra Utenti

Gli Utenti hanno il diritto di scambiare la capacità di rigassificazione di cui sono titolari ai sensi dei rispettivi Contratti di Capacità, in conformità con quanto previsto nella presente Clausola 3.2.4.

3.2.4.2 Processo di scambio della capacità di rigassificazione

- a) Prima dell'inizio e/o nel corso di ciascun Anno Termico gli Utenti avranno la facoltà di effettuare scambi di capacità di rigassificazione della quale risultino titolari. Per scambio di capacità si intende lo scambio di un determinato quantitativo di capacità di rigassificazione nella titolarità di due Utenti del Terminale e di tutti i diritti ed obblighi connessi a tale capacità di rigassificazione. La richiesta di scambio di capacità di rigassificazione dovrà avvenire, pena la mancata accettazione della stessa, nelle modalità e nei tempi di seguito specificati:
- i) gli Utenti interessati devono far pervenire al Gestore il modulo per la richiesta di scambio della capacità di rigassificazione (Allegato 3A), opportunamente compilato e sottoscritto dagli stessi, indicando rispettivamente:
 - il volume di GNL, espresso in metri cubi di GNL, e il relativo Numero Massimo di Approdi Consentiti oggetto dello scambio;
 - gli Slot di Discarica ovvero Slot Mensili nel caso in cui lo scambio avvenga successivamente al processo di definizione del Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti. Per scambio di Slot di Discarica ovvero di Slot Mensili si intende lo scambio tra due Utenti di tutti i rispettivi diritti ed obblighi connessi agli Slot di Discarica o Slot Mensili oggetto dello scambio (ogni Slot di Discarica o Slot Mensile da intendersi comprensivo tra l'altro dell'Approdo, della relativa capacità di rigassificazione e del relativo diritto ad usufruire del Servizio di Rigassificazione dell'Utente che, nella misura applicabile, sono stati definiti nel Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti, unitamente a tutti i diritti, obblighi e responsabilità di cui alla Clausola 3.2.4.3);
 - ii) ai fini dell'accettazione dello scambio di capacità di rigassificazione gli Utenti richiedenti lo scambio dovranno soddisfare le Condizioni per il Servizio di cui alla Clausola 2.1.1 e dovranno aver fornito adeguate garanzie finanziarie di cui al Capitolo 3.1;
 - iii) le richieste di scambio di capacità di rigassificazione dovranno pervenire al Gestore rispettivamente:
 - entro il trentuno (31) gennaio in relazione alla cessione di Capacità Continuativa con decorrenza a partire dal 1° ottobre dell'Anno Termico successivo; e/o
 - entro il settimo (7°) Giorno Lavorativo prima dell'inizio del Mese in cui lo/gli Slot di Discarica o Slot Mensile/i, oggetto dello scambio, sono programmati.

La richiesta di scambio sarà irrevocabile e dovrà contenere la dichiarazione in base alla quale gli Utenti riconoscono che l'efficacia della stessa è subordinata ad espressa accettazione da parte del Gestore che verificherà l'adeguatezza della documentazione trasmessa e i dati in essa contenuti. Resta inteso che al momento della richiesta di scambio non dovrà essersi verificata alcuna violazione sostanziale né inadempimento sostanziale del Contratto di Capacità da parte degli Utenti, ovvero del Contratto di Small Scale da parte degli Utenti di Small Scale, ivi compreso il mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del medesimo Contratto di Capacità ovvero del medesimo Contratto di Small Scale. Non verranno in ogni caso accettati scambi di capacità di rigassificazione qualora le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete e/o non conformi e/o gli Utenti non siano titolari della capacità oggetto di scambio.

- b) Entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto alla Clausola 3.2.4.2a)iii), il Gestore comunicherà agli Utenti richiedenti lo scambio di capacità di rigassificazione:
 - i) l'accettazione della richiesta di scambio restituendo loro copia della richiesta debitamente controfirmata per accettazione; o
 - ii) la mancata accettazione della richiesta di scambio.

3.2.4.3 Effetto dello scambio della capacità di rigassificazione tra Utenti

- a) Fatto salvo quanto disposto dalla Clausola 3.2.4.3b), a partire dalla data di accettazione da parte del Gestore della richiesta di scambio della capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.4.2b):
 - i) gli Utenti richiedenti lo scambio di capacità di rigassificazione subentreranno in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai rispettivi Contratti di Capacità, nella misura in cui siano relativi alla capacità oggetto di scambio;
 - ii) gli Utenti interessati dallo scambio di capacità di rigassificazione manterranno tutti i loro diritti e obblighi nei confronti del Gestore ai sensi del Contratto di Capacità, compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi, relativi alla capacità di rigassificazione non oggetto di scambio;
 - iii) il Gestore aggiornerà il Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti e il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti (ove esistenti) con l'esito dello scambio di capacità di rigassificazione.
- b) Mediante lo scambio della capacità di rigassificazione non verranno trasferiti (né gli Utenti saranno esonerati da) gli obblighi o responsabilità sorti ai sensi del Contratto di Capacità in relazione alla capacità di rigassificazione non oggetto dello scambio.

3.2.5 Cessione di Slot di Small Scale

3.2.5.1 Processo di cessione di Slot di Small Scale

- a) Per cessione di Slot di Small Scale si intende la cessione ad un soggetto terzo diverso dall'Utente di Small Scale titolare del relativo Slot di Small Scale (**Cessionario di Slot di Small Scale**) di un determinato Slot di Small Scale nella titolarità di un Utente di Small Scale (**Cedente di Slot di Small Scale**) e di tutti i diritti ed obblighi connessi allo stesso Slot di Small Scale. La richiesta di cessione di Slot di Small Scale dovrà avvenire, pena l'annullamento della stessa, nelle modalità e nei tempi di seguito specificate:
 - i) i soggetti interessati, Cedente di Slot di Small Scale e Cessionario di Slot di Small Scale, devono far pervenire al Gestore il modulo per la richiesta di cessione dello Slot di Small Scale che il Gestore renderà disponibile sul proprio sito web, opportunamente compilata e sottoscritta dagli stessi, indicando gli Slot di Small Scale oggetto della cessione. Per cessione di Slot di Small Scale si intende la cessione da parte del Cedente di Slot di Small Scale al Cessionario di Slot di Small Scale di tutti i diritti ed obblighi connessi ad uno o più Slot di Small Scale oggetto della cessione, unitamente a tutti i diritti, obblighi e responsabilità di cui alla Clausola 3.2.5.2.
 - ii) Ai fini dell'accettazione della richiesta di cessione di Slot di Small Scale, il Cessionario di Slot di Small Scale dovrà soddisfare le Condizioni per il Servizio di cui alla Clausola 2.1.13 e, in particolare, dovrà aver fornito le adeguate garanzie finanziarie di cui al Capitolo 3.1 entro e non oltre le ore 12:00 del secondo (2°) Giorno Lavorativo precedente il termine di cui alla Clausola 3.2.5.1a)iii), da intendersi come condizione di efficacia della cessione stessa.

- iii) La richiesta di cessione di Slot di Small Scale dovrà pervenire al Gestore entro il settimo (7°) Giorno Lavorativo prima della data programmata per lo Slot di Small Scale nel rispetto della procedura che il Gestore renderà disponibile sul proprio sito web.

La richiesta di cessione sarà irrevocabile e dovrà contenere la dichiarazione in base alla quale il Cedente di Slot di Small Scale e il Cessionario di Slot di Small Scale riconoscono che l'efficacia della stessa è subordinata ad espressa accettazione da parte del Gestore che verificherà l'adeguatezza della documentazione trasmessa e i dati in essa contenuti. Resta inteso che al momento della richiesta di cessione, non dovrà essersi verificata alcuna violazione sostanziale né inadempimento sostanziale da parte del Cedente di Slot di Small Scale ed eventualmente del Cessionario di Slot di Small Scale nel caso in cui quest'ultimo sia già Utente ovvero Utente di Small Scale, ai sensi del Contratto di Capacità ovvero ai sensi del Contratto di Small Scale, ivi compreso il mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del medesimo Contratto di Capacità ovvero del Contratto di Small Scale. Non verranno in ogni caso accettate cessioni di Slot di Small Scale qualora le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete e/o non conformi e/o il Cedente di Slot di Small Scale non sia titolare dello Slot di Small Scale oggetto della cessione.

- b) Entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto alla Clausola 3.2.5.1a)iii), il Gestore comunicherà al Cedente di Slot di Small Scale e al Cessionario di Slot di Small Scale:
- i) l'accettazione della richiesta di cessione dello Slot di Small Scale restituendo ai soggetti richiedenti copia delle richieste di cessione debitamente controfirmate per accettazione; o
 - ii) la mancata accettazione della richiesta di cessione.

3.2.5.2 Effetto di una cessione dello Slot di Small Scale

- a) Fatto salvo quanto disposto dalla Clausola 3.2.5.2b)3.2.2.2b), a partire dalla data di accettazione da parte del Gestore della richiesta di cessione della capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.5.1b):
- i) Il Cedente di Slot di Small Scale trasferirà al Cessionario di Slot di Small Scale, e il Cessionario di Slot di Small Scale assumendo ad ogni effetto la qualifica di Utente di Small Scale, subentrerà, in tutti i diritti ed obblighi derivanti dal conferimento di Slot di Small Scale, ivi compresi i relativi limiti al caricamento di GNL associati allo Slot di Small Scale oggetto di cessione;
 - ii) Il Cedente di Slot di Small Scale manterrà tutti i suoi diritti ed obblighi nei confronti del Gestore derivanti dal conferimento di Slot di Small Scale, compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi, che non siano stati oggetto di cessione;
 - iii) gli impegni del Cedente di Slot di Small Scale derivanti dal conferimento di Slot di Small Scale saranno opportunamente adeguati nella misura e per la durata necessaria a considerare gli effetti della cessione;
 - iv) il Gestore aggiornerà con l'introduzione del Cessionario di Slot di Small Scale il Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti e il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti (ove esistenti);
- b) mediante la cessione di Slot di Small Scale non verranno trasferiti (e il Cedente di Slot di Small Scale e il Gestore non saranno esonerati da) gli obblighi o responsabilità sorti in ragione del conferimento di Slot di Small Scale prima della accettazione da parte del Gestore della Cessione di Slot di Small Scale ai sensi della Clausola 3.2.5.1b).

3.2.6 Scambio di Slot di Small Scale

3.2.6.1 Diritto di scambiare Slot di Small Scale tra Utenti di Small Scale

Gli Utenti di Small Scale hanno il diritto di scambiare la titolarità dei rispettivi Slot di Small Scale, anche ove programmati in Mesi diversi, in conformità con quanto previsto nella presente Clausola 3.2.6.

3.2.6.2 Processo di Scambio di Slot di Small Scale

- a) Per scambio di Slot di Small Scale si intende lo scambio di determinati Slot di Small Scale nella titolarità di due Utenti di Small Scale e di tutti i diritti ed obblighi connessi agli stessi. La richiesta di scambio di

Slot di Small Scale dovrà avvenire, pena la mancata accettazione della stessa, nelle modalità e nei tempi di seguito specificati:

- i) gli Utenti di Small Scale interessati devono far pervenire al Gestore il modulo per la richiesta di scambio di Slot di Small Scale che il Gestore renderà disponibile sul proprio sito web, opportunamente compilata e sottoscritta dagli stessi, indicando gli Slot di Small Scale oggetto dello scambio;
- ii) Ai fini dell'accettazione della richiesta di scambio di Slot di Small Scale, gli Utenti di Small Scale interessati dovranno soddisfare le Condizioni per il Servizio di cui alla Clausola 2.1.13 e, in particolare, dovranno aver fornito le adeguate garanzie finanziarie di cui al Capitolo 3.1 entro e non oltre le ore 12:00 del secondo (2°) Giorno Lavorativo precedente il termine di cui alla Clausola 3.2.6.2a)iii), da intendersi come condizione di efficacia della cessione stessa;
- iii) La richiesta di scambio di Slot di Small Scale dovrà pervenire al Gestore entro il settimo (7°) Giorno Lavorativo prima della data programmata per il primo degli Slot di Small Scale oggetto dello scambio nel rispetto della procedura che il Gestore renderà disponibile sul proprio sito web.

La richiesta di scambio sarà irrevocabile e dovrà contenere la dichiarazione in base alla quale gli Utenti di Small Scale interessati riconoscono che l'efficacia della stessa è subordinata ad espressa accettazione da parte del Gestore che verificherà l'adeguatezza della documentazione trasmessa e i dati in essa contenuti. Resta inteso che al momento della richiesta di scambio, non dovrà essersi verificata alcuna violazione sostanziale né inadempimento sostanziale da parte degli Utenti di Small Scale, anche ai sensi del Contratto di Capacità, quali Utenti, ovvero ai sensi del Contratto di Small Scale, quali Utenti di Small Scale, ivi compreso il mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del medesimo Contratto di Capacità ovvero del medesimo Contratto di Small Scale. Non verranno in ogni caso accettati scambi di Slot di Small Scale qualora le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete e/o non conformi e/o gli Utenti di Small Scale interessati non siano titolari degli Slot di Small Scale oggetto dello scambio.

- b) Entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto alla Clausola 3.2.6.2a)iii), il Gestore comunicherà agli Utenti di Small Scale interessati:
 - i) l'accettazione della richiesta di scambio di Slot di Small Scale restituendo ai soggetti richiedenti copia delle richieste di scambio debitamente controfirmate per accettazione; o
 - ii) la mancata accettazione della richiesta di scambio.

3.2.6.3 Effetto dello scambio di Slot di Small Scale tra Utenti di Small Scale

- a) Fatto salvo quanto disposto dalla Clausola 3.2.6.3b), a partire dalla data di accettazione da parte del Gestore della richiesta di scambio di Slot di Small Scale ai sensi della Clausola 3.2.6.2b):
 - i) gli Utenti di Small Scale interessati subentreranno in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai rispettivi Slot di Small Scale oggetto dello scambio, ivi compresi i relativi limiti al caricamento di GNL associati agli Slot di Small Scale oggetto di scambio;
 - ii) gli Utenti di Small Scale interessati manterranno tutti i loro diritti e obblighi nei confronti del Gestore derivanti dai rispettivi Slot di Small Scale, compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi, relativi agli Slot di Small Scale non oggetto di scambio;
 - iii) il Gestore aggiornerà il Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti e il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti (ove esistenti) con l'esito dello scambio di Slot di Small Scale.
- b) Mediante lo scambio di Slot di Small Scale non verranno trasferiti (né gli Utenti di Small Scale saranno esonerati da) gli obblighi o responsabilità derivanti dai rispettivi Slot di Small Scale non oggetto dello scambio.

Capitolo 3.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA

Per la definizione del Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti dovranno essere considerati differenti aspetti, tra i quali l'operatività del Terminale e le relative attività di manutenzione, così come dettagliate nel relativo Programma delle Manutenzioni, al fine di offrire una sequenza di Discariche il più possibile regolare ed omogenea che dovrà essere conforme agli esiti delle aste ed al regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione.

3.3.1 Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti

- a) Entro il 30 luglio di ogni Anno Termico il Gestore pubblicherà il Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti per l'Anno Termico successivo nel quale sarà indicata la capacità disponibile, la capacità conferita e quella rilasciata e gli Slot di Small Scale. In ragione dei successivi processi di allocazione tale programma verrà periodicamente aggiornato dal Gestore e reso disponibile sul proprio sito web. In corso di Anno Termico la capacità e gli Slot di Small Scale relativi al primo trimestre successivo saranno rappresentati nell'ambito del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti, quale parte integrante del Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti.
- b) Il Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti Caricamenti risulterà predisposto in maniera tale che:
 - i) ciascun Utente consegni i Carichi corrispondenti alla propria capacità di rigassificazione conferita a seguito dei processi di cui alle Clausole 2.1.5, 2.1.8 e 2.1.9;
 - ii) il numero di Carichi per ciascun Utente non sia superiore al rispettivo Numero Massimo di Approdi Consentiti;
 - iii) nessun Carico sia in conflitto con periodi di indisponibilità delle strutture del Terminale indicati dal Programma delle Manutenzioni vigente in quel momento;
 - iv) siano tenute in considerazione eventuali restrizioni delle Rete Nazionale di Trasporto;
 - v) il volume di consegna programmato di ciascun Carico non sia superiore alla capacità relativa allo specifico slot;
 - vi) la consegna di ciascun Carico sia programmata dagli Utenti in maniera tale che, assumendo che le Nomine di Riconsegna dell'Utente seguano il Profilo di Riconsegna di Default (come definito alla Clausola 3.4.1.1), tale profilo non sia superiore al Servizio di Riconsegna Continuo;
 - vii) e, ove sia stato espressamente richiesto dal Gestore di Mese in Mese entro il termine previsto per la definizione del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti per il Mese successivo a quello in corso, che all'inizio di ogni Finestra di Arrivo vi sia nella disponibilità del Terminale un quantitativo di GNL che non ecceda le seguenti soglie (**Massimo Stoccaggio Consentito**):

Volume di Consegna del Carico	Massimo Stoccaggio Consentito
Per i Carichi con volume di consegna \leq 135.000 m ³	Il Massimo Stoccaggio Consentito è 150.000 m ³ meno il volume di consegna del Carico
Per i Carichi con volume di consegna $>$ 135.000 m ³	Il Massimo Stoccaggio Consentito è pari a 9.000 m ³

- viii) gli Slot di Small Scale siano programmati in Giorni durante i quali il Terminale non sia impegnato nelle operazioni di Discarica di una Nave Metaniera.

Ai soli fini del calcolo del Massimo Stoccaggio Consentito il primo Carico del Mese, che determina la prima Finestra di Arrivo, sarà comunque programmato come se fosse un Carico di 135.000 m³ oppure della propria dimensione reale se maggiore.

3.3.2 Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti

3.3.2.1 Comunicazione delle preferenze per il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti

- a) Entro le ore 12:00 del nono (9°) Giorno Lavorativo prima dell'inizio di ciascun Mese M, l'Utente dovrà comunicare al Gestore le proprie preferenze di programmazione degli Slot di Discarica allocati all'Utente stesso, in relazione ad un periodo di tre (3) mesi a partire dal primo (1°) Giorno Gas del Mese M indicando quanto segue:
 - i) le preferenze di programmazione della data relativa alla Finestra di Arrivo di ciascuno degli Slot di Discarica che l'Utente intende Scaricare presso il Terminale nei successivi tre (3) Mesi;
 - ii) per ciascuno degli Slot di Discarica di cui al punto precedente, la quantità (in MWh) e il volume (in m³_{liq}) di GNL previsti in Discarica, il volume (in m³_{liq}) di GNL eventualmente destinato allo/agli Slot di Small Scale programmati nel medesimo Mese M che non potrà essere superiore alla capacità di rigassificazione conferita per lo Slot di Discarica ed inferiore alla capacità minima delle Navi Metaniere ricevibili dal Terminale previsto alla Clausola 1.3.1i). Resta inteso che qualora il GNL venisse destinato a Slot di Small Scale nella titolarità di un Utente di Small Scale diverso dall'Utente che ha effettuato la comunicazione di cui alla presente Clausola, sarà onere di tale Utente e dell'Utente di Small Scale formalizzare altresì il trasferimento di GNL secondo quanto previsto dalla Clausola 3.6.6;
 - iii) i dati indicativi (nome e numero IMO) relativi alla Nave Metaniera che l'Utente intende utilizzare per ciascun Slot di Discarica;
 - iv) il presunto porto di caricazione del GNL in relazione a ciascun Slot di Discarica;
 - v) l'elenco dei nominativi degli Utenti del Servizio di Trasporto e le relative regole di ripartizione, cui allocare in tutto o in parte i quantitativi rigassificati di propria competenza utilizzando il modulo riportato nell'Allegato 5. Resta inteso che la validità delle regole di ripartizione è subordinata alla verifica positiva da parte del Gestore circa l'effettiva applicabilità delle stesse; e
 - vi) relativamente a ciascuno Slot di Discarica programmato nel Mese M, l'Utente potrà indicare la quota parte del Carico previsto in Discarica ai fini della definizione delle posizioni di debito e credito di GNL tra gli Utenti ai sensi della Clausola 3.3.7 e/o degli eventuali anticipi da parte del Gestore ai sensi della Clausola 3.4.1.12 e che, in nessun caso, potrà essere inferiore a 100.000 m³ di GNL;
- b) Qualora l'Utente non abbia presentato, entro la scadenza sopra specificata, alcuna preferenza di programmazione, si riterrà che quest'ultimo abbia espresso preferenza per le medesime Finestre di Arrivo già specificate nel Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti e che il quantitativo previsto in Discarica sia equivalente alla capacità associata allo Slot di Discarica. Le indicazioni di preferenze da parte dell'Utente che siano in tutto o in parte in contrasto con il Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti e/o con il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti non generano alcun diritto di accettazione da parte del Gestore in capo all'Utente.
- c) Resta inteso che la comunicazione dei quantitativi previsti in discarica di cui alla Clausola 3.3.2.1a)ii) non modificherà la capacità di rigassificazione associata allo Slot di Discarica e che pertanto tutti gli obblighi connessi a tale capacità resteranno invariati anche nel caso in cui il Gestore abbia provveduto a recepire i diversi quantitativi comunicati dall'Utente ai sensi della Clausola 3.3.2.1a)ii) nel Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti ovvero nel Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti.
- d) Resta altresì inteso che i quantitativi di GNL destinati al Servizio di Small Scale non costituiranno parte del Carico Confermato, in particolare ai fini delle Clausole 3.3.2.2f) e 3.3.6, e che non saranno altresì considerati ai fini dell'applicazione dei Corrispettivi di scostamento per gli Utenti di Capacità Continuativa ai sensi della Clausola 3.3.5.

3.3.2.2 Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti

- a) Entro l'ottavo (8°) Giorno Lavorativo prima dell'inizio del Mese M, il Gestore comunicherà a ciascun Utente il relativo Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti pubblicandolo sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico, specificando le Finestre di Arrivo per la consegna di ciascuno dei Carichi dell'Utente per i tre Mesi successivi M, M+1 e M+2 e le date relative agli Slot di Small Scale. In tale programma e per ciascun Slot di Discarica saranno indicate rispettivamente le date delle

corrispondenti Finestre di Arrivo e il quantitativo di GNL previsto in Discarica (espresso in m^3_{liq} e in MWh) e, relativamente agli Slot di Small Scale, le date associate agli stessi.

- b) Nella definizione del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti il Gestore terrà conto, nel seguente ordine di precedenza, di: (i) quanto già programmato nel precedente Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti e nel Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti, (ii) delle preferenze di programmazione espresse dagli Utenti ai sensi della Clausola 3.3.2.1a), (iii) dei criteri di cui alla Clausola 3.3.1b) e (iv) di quanto eventualmente definito alla successiva Clausola 3.3.2.2c).
- c) Nel caso in cui, pur applicando tutte le preferenze di programmazione comunicate dagli Utenti ai sensi della Clausola 3.3.2.1, due o più Utenti risultino aver espresso preferenze di programmazione conflittuali e/o non conciliabili, il Gestore, al fine di garantire la fattibilità delle Discariche e la massimizzazione dell'utilizzo della capacità del Terminale, includendo quindi in tali valutazioni anche gli Slot di Discarica non ancora allocati agli Utenti ma che saranno offerti dal Gestore nei successivi processi di conferimento, procederà alla definizione del programma degli Slot di Discarica, coerentemente con quanto previsto dalla Clausola 3.3.1b) e assegnando priorità alle preferenze dell'Utente con la maggior quantità di GNL, espressa in Slot di Discarica assegnati nell'Anno Termico, prevista in Discarica nell'Anno Termico, ovvero, a parità di Slot di Discarica assegnati nell'Anno Termico, assegnando priorità all'Utente che per primo abbia espresso la propria preferenza.
- d) Il Gestore comunicherà a ciascun Utente, entro il termine di cui alla Clausola 3.3.2.2a), pubblicandoli sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico, la sua condizione di Utente Debitore o Utente Creditore e l'ammontare della garanzia di cui alla Clausola 3.1.7. Limitatamente al Mese M, ciascun Utente Debitore dovrà disporre di un'adeguata capienza delle garanzie finanziarie a copertura del sistema di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete, ai fini della registrazione delle transazioni di cui alla Clausola 3.1.7.
- e) Entro il settimo (7°) Giorno Lavorativo prima dell'inizio del Mese M a seguito dell'esito positivo o negativo di quanto previsto alla Clausola 3.3.2.2d), il Gestore comunicherà a ciascun Utente il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti e nel caso in cui le garanzie finanziarie di cui alla Clausola 3.3.2.2d) non siano adeguate, il Programma Trimestrale delle Discariche dell'Utente interessato sarà considerato privo di consegne fino al momento in cui non abbia provveduto a disporre di suddette garanzie. L'Utente sarà tenuto a disporre di tali garanzie entro e non oltre le ore 12:00 del secondo (2°) Giorno Lavorativo precedente l'inizio del Periodo di Riconsegna.
- f) Una volta finalizzato il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti ai sensi della Clausola 3.3.2.2a) e della Clausola 3.3.2.2e), ciascun Carico programmato nel Mese M di tale Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti verrà considerato come un **Carico Confermato** e, relativamente a tale Mese, il Gestore comunicherà agli Utenti la quota parte del rispettivo Carico Confermato destinata alla definizione delle posizioni di debito e credito di GNL tra gli Utenti ai sensi della Clausola 3.3.7 (**Carico di Credito**) e la residuale quota parte del Carico Confermato della quale ciascun Utente potrà invece disporre ai fini della Riconsegna senza i vincoli di cui alla Clausola 3.3.7 e prima della Discarica del successivo Carico (**Carico di Picco**). I primi quantitativi del Carico che saranno Scaricati da ciascun Utente saranno considerati Carico di Credito e solo una volta che sia stato interamente Scaricato il Carico di Credito, l'Utente Scaricherà il Carico di Picco. Resta inteso che, qualora l'Utente non abbia provveduto a comunicare al Gestore il Carico Confermato, ovvero il Carico di Credito, il Carico Confermato ed il Carico di Credito s'intenderanno corrispondenti alla capacità di rigassificazione conferita. Nel caso di Slot di Discarica allocati ai sensi della procedura di conferimento di cui alle Clausole 2.1.9.1 e 2.1.9.2 il Carico Confermato sarà sempre pari al quantitativo di capacità di rigassificazione conferita al momento dell'aggiudicazione ed il Carico di Credito sarà equivalente al Carico Confermato. Resta inteso che la riconsegna del Carico di Picco sarà subordinata alla riconsegna dei Carichi Confermati di tutti gli altri Utenti.
- g) Nel caso di allocazione di uno o più Slot di Discarica nell'ambito dei processi di conferimento di capacità di tipo spot ovvero FCFS, il relativo Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti sarà conseguentemente aggiornato ai sensi di quanto previsto alle Clausole 2.1.9.1 e 2.1.9.2.
- h) Il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti, così aggiornato, avrà l'effetto di modificare il Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti.
- i) Ciascun Utente, successivamente alla comunicazione del Gestore di cui al precedente punto (f), dovrà comunicare al Gestore stesso l'aggiornamento dei quantitativi espressi in MWh ed in m^3_{liq} previsti in Discarica entro il sesto (6°) Giorno precedente la Finestra di Arrivo dello Slot di Discarica.

3.3.2.3 Comunicazione dei quantitativi di GNL destinati al Servizio di Small Scale

Entro le ore 12:00 del nono (9°) Giorno Lavorativo prima dell'inizio di ciascun Mese M in cui è programmato lo Slot di Small Scale, l'Utente di Small Scale dovrà comunicare al Gestore la quantità di GNL di sua proprietà che intende destinare allo Slot di Small Scale del quale sia titolare. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui sopra il Gestore provvederà a caricare sulla Nave Small Scale tutti i quantitativi di GNL di proprietà dell'Utente di Small Scale fino alla portata massima del relativo Slot di Small Scale.

Nel caso in cui a seguito del caricamento dei quantitativi di GNL sulla Nave Small Scale risultino ulteriori quantitativi di GNL di proprietà dell'Utente di Small Scale, il Gestore provvederà:

- a) a rigassificare tali ulteriori quantitativi di GNL ai sensi della Clausola 3.3.2.4, laddove l'Utente di Small Scale interessato non sia titolare di ulteriori Slot di Small Scale programmati nel Mese M ovvero non possa fruire di capacità per il Servizio di Stoccaggio Prolungato in misura corrispondente ai quantitativi di GNL di sua proprietà; ovvero
- b) a caricare tali ulteriori quantitativi di GNL sulla Nave Small Scale di cui al successivo Slot di Small Scale programmato nel Mese M e del quale l'Utente di Small Scale interessato sia titolare.

A seguito della comunicazione dei quantitativi di GNL che saranno oggetto di caricamento effettuata dall'Utente di Small Scale ai sensi della presente Clausola, l'Utente di Small Scale avrà diritto a ricevere dal Gestore tali quantitativi, con una precisione non superiore al 5% rispetto alla relativa capacità di caricamento.

3.3.2.4 Mancato caricamento dei quantitativi di GNL destinati al Servizio di Small Scale

Salvo quanto previsto alla Clausola 5.3.2.1h), nel caso in cui l'Utente di Small Scale non provveda ad effettuare il caricamento dei quantitativi di GNL attraverso il Servizio di Small Scale, il Gestore provvederà a rigassificare il GNL destinato ad essere consegnato all'Utente di Small Scale interessato e a riconsegnare il Gas dell'Utente che risulti essere proprietario del GNL non consegnato al Punto di Riconsegna, con un profilo di riconsegna che il Gestore riterrà, nella sua insindacabile discrezionalità, adeguato e tale da arrecare minor pregiudizio possibile agli altri Utenti. Tali quantitativi aggiuntivi di GNL non verranno considerati ai fini dell'applicazione dei Corrispettivi di cui alle Clausole 3.3.5 e 3.3.6. a carico dell'Utente interessato.

3.3.3 Modifiche dell'Utente al Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti

- a) L'Utente che ha uno o più Slot di Discarica programmato/i nel Mese M con volumi non nulli potrà richiedere, dopo la definizione del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti ai sensi della Clausola 3.3.2.2, le seguenti modifiche:
 - i) la Finestra di Arrivo di un determinato Slot di Discarica;
 - ii) i volumi di consegna per un Carico. Resta inteso che ai fini del calcolo della Quota Percentuale saranno considerati esclusivamente i volumi di Carico di Credito programmati nel Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti di cui alla Clausola 3.3.2.2;
 - iii) la Nave Metaniera utilizzata per la consegna;
 - iv) l'elenco dei nominativi degli Utenti del Servizio di Trasporto e le relative regole di ripartizione di cui alla Clausola 3.3.2.1a)v) utilizzando il modulo riportato nell'Allegato 5. Resta inteso che la validità delle regole di ripartizione è subordinata alla verifica positiva da parte del Gestore circa l'effettiva applicabilità delle stesse.

Il Gestore valuterà le richieste di modifiche del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti in base all'ordine cronologico in cui sono state presentate e considerando quanto definito alla Clausola 3.3.1b). Nel caso in cui la modifica al Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti comporti una variazione della propria condizione di Utente Debitore o Utente Creditore (anche in conseguenza del mutamento dei Profili di Riconsegna di Default) e la conseguente rideterminazione dell'ammontare della garanzia di cui alla Clausola 3.1.7, ai fini dell'accettazione di tale richiesta di modifica ciascun Utente Debitore dovrà disporre di un'adeguata capienza delle garanzie finanziarie a copertura del sistema di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete, per la registrazione delle transazioni di cui alla Clausola 3.1.7. Resta inteso che qualora una richiesta di modifica del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti da parte di un Utente comporti una variazione della condizione di Utente Debitore o Utente Creditore degli altri Utenti ovvero una variazione del Profilo di Riconsegna di Default degli altri Utenti, tale richiesta potrà essere accettata dal Gestore solo nel caso in cui nessun Utente abbia tempestivamente comunicato al Gestore stesso di non accettare suddette variazioni e ferma altresì restando la facoltà del Gestore di non accettare in ogni caso tale richiesta per motivi connessi all'operatività del Terminale che saranno

insindacabilmente valutati dal Gestore. La mancata espressa concessione da parte del Gestore di una richiesta fatta ai sensi della Clausola 3.3.3a) è da interpretarsi come un rifiuto di tale richiesta.

- b) In seguito all'accettazione delle modifiche richieste, il Gestore provvederà a modificare il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti e a pubblicare il Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti aggiornato.

3.3.4 Modifiche del Gestore al Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti e al Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti

Nel caso di richiesta da parte di una delle Autorità Competenti, ovvero nel caso in cui si verifichino delle limitazioni all'operatività del Terminale non programmate, anche conseguenti a limitazioni sulla RNG, il Gestore ha la facoltà unilaterale di modificare e ripubblicare in qualsiasi momento un Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti, il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti e/o il Programma delle Manutenzioni impegnandosi a minimizzare gli effetti sulla precedente programmazione, sugli Utenti e sugli Utenti di Small Scale coinvolti da tale modifica.

3.3.5 Corrispettivi di scostamento per gli Utenti di Capacità Continuativa

Qualora un Utente di Capacità Continuativa, nell'ambito dei singoli Slot di Discarica assegnatigli, abbia scaricato volumi di GNL inferiori rispetto ai volumi di GNL programmati per tali Slot di Discarica nel Mese M-1 (maggiorato dei quantitativi di GNL destinati al Servizio di Small Scale), la somma di tali volumi nell'ambito del singolo Anno Termico (**Valore di Scostamento Annuale**) verrà utilizzata ai fini della determinazione dell'eventuale corrispettivo di scostamento di cui all'articolo 15 comma 1 del TIRG.

Nel caso in cui il Valore Scostamento Annuale risulti superiore al 10% dei volumi di GNL complessivamente programmati nel Mese M-1 per ciascuno Slot di Discarica dell'Anno Termico, su tale differenza l'Utente sarà tenuto a pagare un importo pari a 4,5 Euro/m³liq.

Resta inteso che i corrispettivi di scostamento di cui sopra non troveranno applicazione nel caso in cui l'Utente non effettui le Discariche così come programmato nel Mese M-1 nell'ambito del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti a causa di un evento di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione così come definito alla Clausola 2.1.6a).

3.3.6 Corrispettivi di scostamento per Utenti diversi da Utenti di Capacità Continuativa

Qualora il volume di GNL effettivamente Scaricato in uno Slot di Discarica sia diverso dal volume di GNL programmato per lo Slot di Discarica (maggiorato dei quantitativi di GNL destinati al Servizio di Small Scale):

- a) se il volume di GNL effettivamente Scaricato dall'Utente fosse inferiore al Carico Confermato (maggiorato dei quantitativi di GNL destinati al Servizio di Small Scale), l'Utente dovrà corrispondere, qualora la deviazione fosse superiore al 10%, un ulteriore addebito pari al 4,5 Euro/m³liq moltiplicato per la differenza tra la deviazione e il 10% del volume di GNL corrispondente al volume programmato per la Discarica, salvo il pagamento dei Corrispettivi;
- b) qualora il volume di GNL effettivamente Scaricato dall'Utente fosse superiore al Carico Confermato (maggiorato dei quantitativi di GNL destinati al Servizio di Small Scale), incrementato del 5%, l'Utente stesso, in aggiunta ai Corrispettivi applicati al volume effettivamente Scaricato, e fermo restando quanto previsto dalla Clausola 3.7.3.2b), dovrà corrispondere una tariffa pari al 10% del corrispettivo di cui alla Clausola 5.2.1.3i), calcolata sulla differenza (se positiva) tra il volume effettivamente Scaricato e il volume di GNL corrispondente al Carico Confermato incrementato rispettivamente del 5% per valori di volumi programmati inferiori o uguali a 135.000 m³liq o del 2% se superiori.

Resta inteso che i corrispettivi di scostamento di cui alla presente Clausola non troveranno applicazione nel caso in cui l'Utente non effettui le Discariche a causa di un evento di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione così come definito alla Clausola 2.1.6a), salvo il pagamento dei Corrispettivi.

3.3.7 Regole di Allocazione dei volumi di GNL programmati per la Discarica

- a) Il Gestore allocherà nel conto di ciascun Utente, in via provvisoria, i quantitativi di energia (in MWh) previsti in Discarica in ciascun Slot di Discarica di cui al Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti (Mese M, Mese M+1 e Mese M+2), secondo la seguente formula:

$$QLNGxy = QLNGy \cdot QPxm$$

dove:

$QPxm$ = Quota Percentuale dell'Utente x applicabile a ciascuna Discarica programmata in un Mese m

$QLNGy$ = quantità di GNL del Carico di Credito ovvero del Carico programmato per la Discarica y , espresso in MWh al netto dei Consumi e Perdite

$QLNGxy$ = quantità di GNL del Carico di Credito ovvero del Carico programmato per la Discarica y provvisoriamente allocata all'Utente x , espresso in MWh

- b) Il Gestore dovrà allocare il Carico di Credito per conto di ciascun Utente sulla base dell'allocazione provvisoria di cui alla Clausola 3.3.7a). Qualora la quantità di GNL effettivamente Scaricata dovesse differire dal Carico Confermato (in MWh), le differenze (in positivo o negativo) saranno interamente attribuite all'Utente che ha consegnato il Carico in oggetto.
- c) Qualora un Utente Scarichi al Terminale una quantità di GNL (in MWh) inferiore ai diritti aggregati degli altri Utenti con Quote Percentuali del Carico Confermato in oggetto, comprendendo in tale casistica anche la mancata Discarica di un Carico Confermato, a tale Utente non dovranno essere allocate le quantità di GNL del Carico in oggetto. Il Gestore allocherà le quantità di GNL effettivamente Scaricate in base alle Quote Percentuali degli altri Utenti e il quantitativo in difetto sarà considerato nelle allocazioni dei Carichi Confermati successivi ove possibile o, in caso contrario, troverà applicazione quanto previsto alla Clausola 3.1.7f).
- d) La Quota Percentuale di ciascun Utente non sarà modificata, inclusi i casi di mancata consegna o di una consegna superiore o inferiore a quanto programmato in relazione ai Carichi Confermati del medesimo Utente.
- e) Qualora il Carico Confermato di un Utente, programmato in Discarica nel Mese M , abbia subito un ritardo e, a causa di tale ritardo, l'Utente è stato costretto ad effettuare la Discarica nel Mese successivo ($M+1$), ai fini di contabilità fiscale nel Mese M , tale Utente sarà considerato un Utente Debitore, e ciascun altro Utente con una Quota Percentuale nel Carico in oggetto consegnato nel Mese $M+1$ sarà considerato un Utente Creditore. Resta inteso che le allocazioni dei Carichi ai sensi della Clausola 3.3.7 saranno effettuate in proporzione alla Quota Percentuale come se tale Carico fosse stato consegnato nel Mese M .

3.3.8 Calcolo della Quota Percentuale

- a) Il Gestore renderà disponibile nel Sistema di Comunicazione Elettronico la Quota Percentuale di ciascun Utente per i Carichi di Credito ovvero Carichi programmati per la Discarica nel Mese M , Mese $M+1$ e Mese $M+2$ del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti secondo la seguente formula:

$$QPxm = \frac{CDV_{xm}}{CDV_{am}} \times 100$$

dove:

$QPxm$ = Quota Percentuale dell'Utente x per i Carichi programmati per la Discarica nel Mese m (Mese M , Mese $M+1$ o Mese $M+2$). Tale percentuale è la **Quota Percentuale** dell'Utente per ogni Giorno Gas del relativo Periodo di Riconsegna;

$CDVxm$ = Totale, confermato o programmato, a seconda dei casi, della quantità di GNL dell'Utente x , programmata per la Discarica nel Mese m espresso in MWh al netto dei Consumi e Perdite;

$CDVam$ = Totale, confermato o programmato, a seconda dei casi, delle quantità di GNL di tutti gli Utenti programmati per la Discarica nel Mese m espresse in MWh al netto dei Consumi e Perdite.

La Quota Percentuale sarà aggiornata a seguito della pubblicazione e/o modifica del Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti o del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti. Rimane inteso che i volumi oggetto del Servizio di Peak Shaving non concorreranno, se non nei casi di cui alla Clausola 3.3.8b) , al calcolo della Quota Percentuale.

- b) Qualora il Gestore, in seguito a disposizioni del MSE, sia chiamato a consegnare a SRG, al Punto di Riconsegna, i quantitativi oggetto del Servizio di Peak Shaving, la Quota Percentuale verrà ricalcolata a partire dalla data di immissione dei quantitativi funzionali al Servizio di Peak Shaving e i) fino all'esaurimento di tali quantitativi o ii) fino alla notifica da parte del MSE di cessazione dell'emergenza gas, considerando le quantità eventualmente già allocate agli Utenti, secondo le seguenti formule:

$$QPxm = \frac{CDVxm - VAxm}{CDVam + VPS - \sum VAxm} \times 100$$

$$QPFm = \frac{VPS}{CDVam + VPS - \sum VAxm} \times 100$$

dove:

- QPxm = quota percentuale dell'Utente x nel Mese *m*;
 CDVxm = quantità di GNL confermata/programmata dall'Utente x nel Mese *m* espressa in MWh al netto dei Consumi e Perdite;
 VAxm = quantità allocata all'Utente x nel mese *m* sino alla data di immissione dei quantitativi di Peak Shaving in Rete Nazionale di Trasporto in seguito a disposizioni dell'MSE ed espressa in MWh;
 CDVam = quantità di GNL confermata/programmata da tutti gli Utenti nel Mese *m* ed espressa in MWh al netto dei Consumi e Perdite;
 VPS = quantitativi oggetto della procedura di Peak Shaving espressa in MWh;
 QPFm = quota percentuale del Fornitore del Servizio di Peak Shaving nel Mese *m*.

In assenza di comunicazione da parte dell'MSE relativa all'attivazione dell'emergenza gas o al termine della stessa, il valore di QPFm è posto pari a zero.

- c) Qualora il Gestore conferisca capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 2.1.9.2 per il Mese M in seguito all'aggiornamento del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti e del Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti, saranno ricalcolate le Quote Percentuali di tutti gli Utenti aventi in programma un Carico nel Mese M secondo la seguente formula:

$$QPxM = \frac{CDVxM - VAxM}{CDVaM + V_{FCFS} - \sum VAxM} \times 100$$

$$QP_{FCFS}M = \frac{V_{FCFS}}{CDVaM + V_{FCFS} - \sum VAxM} \times 100$$

dove:

- QPxM = quota percentuale dell'Utente x nel Mese M;
 CDVxM = Carico di Credito dell'Utente x nel Mese M espresso in MWh al netto dei Consumi e Perdite;
 VAxM = quantità del Carico di Credito allocata all'Utente x nel Mese M sino alla data di inizio della riconsegna dei quantitativi dell'Utente FCFS ed espressa in MWh al netto dei Consumi e Perdite;
 CDVaM = Carichi di Credito di tutti gli Utenti nel Mese M espressi in MWh al netto dei Consumi e Perdite;
 V_{FCFS} = quantità di GNL prevista in Discarica dall'Utente FCFS ed espressa in MWh al netto dei Consumi e Perdite;
 QP_{FCFS}M = quota percentuale dell'Utente FCFS nel Mese M.

In seguito al ricalcolo delle Quote Percentuali in relazione al Mese M, i Profili di Riconsegna di Default di tutti gli Utenti aventi in programma un Carico nello stesso Mese M saranno ricalcolati e resi disponibili nel Sistema di Comunicazione Elettronico.

Capitolo 3.4 - PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE

3.4.1 Riconsegna del Gas

In seguito alla determinazione del Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti ai sensi della Clausola 3.3.1 e/o ad ogni successivo aggiornamento dello stesso ai sensi delle Clausole 3.3.2.2 e 3.3.3 il Gestore fornirà, attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico, il Profilo di Riconsegna di Default calcolato secondo i principi di cui alla Clausola 3.4.1.1. Tale profilo di riconsegna è volto a garantire rispettivamente i) l'ottemperanza di tutti i vincoli contrattuali posti in capo all'Utente e ii) un flusso in riconsegna il più regolare possibile in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 comma 4 del TIRG.

3.4.1.1 Calcolo del Profilo di Riconsegna di Default ad inizio Mese

Per ciascun Utente il Gestore renderà disponibile nel Sistema di Comunicazione Elettronico il relativo profilo di riconsegna del Gas in ciascun Giorno Gas del Periodo di Riconsegna relativo al Mese corrente e ai due (2) Mesi successivi, tenendo in considerazione i seguenti fattori (**Profilo di Riconsegna di Default**):

- i) programmazione e riprogrammazione delle Finestre di Arrivo degli Slot di Discarica;
- ii) disponibilità dei Servizi di Riconsegna Continui dell'Utente di cui alla Clausola 3.4.1.7;
- iii) Stoccaggio dell'Utente;
- iv) Consumi e Perdite allocabili all'Utente;
- v) Obblighi di Riconsegna Minimi dell'Utente;
- vi) qualsiasi Programma delle Manutenzioni e/o Riduzione non Programmata del Servizio;
- vii) vincoli operativi di cui alla Clausola 3.3.1b);
- viii) riduzioni della capacità di trasporto della Rete Nazionale di Trasporto;
- ix) ogni altro fattore che, per insindacabile giudizio del Gestore, assuma oggettiva rilevanza ai fini della definizione del profilo di riconsegna.

3.4.1.2 Calcolo del Profilo di Riconsegna di Default nel corso del Mese

Ad ogni variazione dei fattori di cui alla Clausola 3.4.1.1 e considerando, *inter alia*, le Nomine e/o Rinomine dell'Utente e gli eventuali trasferimenti della proprietà del GNL ai sensi di quanto previsto alla Clausola 3.6.1.1, il Gestore ricalcolerà su base giornaliera il Profilo di Riconsegna di Default di ciascun Utente tenendo conto dei soli Servizi di Riconsegna Continui e lo renderà disponibile nel Sistema di Comunicazione Elettronico.

3.4.1.3 Nomine di Riconsegna

Prima Sessione

- a) Entro e non oltre le ore 11:00 di ciascun Giorno Gas, l'Utente può nominare, attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico, una quantità di Gas per la Riconsegna al Punto di Riconsegna per il successivo/i Giorno/i Gas ed eventualmente sino al termine del relativo Periodo di Riconsegna, presentando una Nomina di Riconsegna. Nel caso in cui un Utente non presenti una Nomina di Riconsegna entro il termine di cui sopra si riterrà che tale Utente abbia presentato una Nomina di Riconsegna corrispondente al quantitativo giornaliero di cui al Profilo di Riconsegna di Default. Nel caso in cui la Nomina di Riconsegna non sia conforme a quanto previsto dalla Clausola 3.4.1.4, si applicherà quanto previsto alla Clausola 3.4.1.8.
- b) L'Utente potrà, in ogni momento precedente il termine di cui alla Clausola 3.4.1.3a), modificare la Nomina di Riconsegna.

Seconda Sessione

- c) A partire dalle ore 17:00 e sino alle ore 18:30 di ciascun Giorno Gas, l'Utente può modificare la nomina precedentemente inserita nel Sistema di Comunicazione Elettronico ai sensi di quanto previsto dalla Clausola 3.4.1.3a), nominando una quantità di Gas per la Riconsegna al Punto di Riconsegna per il successivo Giorno Gas presentando una Nomina di Riconsegna. Nel caso in cui un Utente non presenti una Nomina di Riconsegna entro il termine di cui sopra, si riterrà valida la Nomina di Riconsegna

precedentemente effettuata. Nel caso in cui la Nomina di Riconsegna non sia conforme a quanto previsto dalla Clausola 3.4.1.4 si applicherà quanto previsto alla Clausola 3.4.1.8.

- d) L'Utente potrà, in ogni momento precedente il termine di cui alla Clausola 3.4.1.3c), modificare la Nomina di Riconsegna.
- e) Una nomina effettuata ai sensi della Clausola 3.4.1.3a) e/o 3.4.1.3c) sarà considerata una **Nomina di Riconsegna**.
- f) Nel caso in cui una Nomina di Riconsegna venga rifiutata da SRG, il Gestore informerà prontamente l'Utente che provvederà ad inviare una Nomina di Riconsegna alternativa.

3.4.1.4 Condizioni di Nomina

L'Utente può, in ogni Giorno Gas, nominare per la riconsegna una quantità di Gas che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) la quantità nominata dovrà essere inferiore o pari allo Stoccaggio dell'Utente (espresso in MWh) per tale Giorno Gas;
- b) la quantità nominata dovrà essere sufficiente a liberare la propria Quota Percentuale dello spazio disponibile all'interno dei serbatoi del Terminale all'arrivo della successiva Nave Metaniera, come previsto dalla Clausola 3.3.1;
- c) la quantità nominata non dovrà essere superiore alla portata massima di riconsegna del Gas, tenendo in considerazione il Servizio di Riconsegna Continuo dell'Utente, l'eventuale Servizio di Riconsegna Interrompibile, oltre al Programma delle Manutenzioni pubblicato e/o altre esigenze operative (es. eventuali Riduzioni del Servizio non Programmate, correzione dell'indice di Wobbe e/o circostanze legate alla consegna di GNL Fuori Specifica) che siano rese disponibili all'Utente attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico o che siano comunicate dal Gestore all'Utente;
- d) la quantità nominata non dovrà essere inferiore alla portata equivalente all'Obbligo di Riconsegna Minima, né alla portata determinata dal Gestore in ragione di altre esigenze operative (es. correzione dell'indice di Wobbe e circostanze legate alla consegna di GNL Fuori Specifica) che siano rese disponibili all'Utente attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico o che siano comunicate dal Gestore all'Utente.

L'Utente che abbia esercitato il diritto di nominare quantità di Gas ai sensi della presente Clausola 3.4.1.4 sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo per il Servizio di Flessibilità di Nomina.

3.4.1.5 Rinomine di Riconsegna

- a) A partire dalle 14:00 ed entro e non oltre le ore 15:00 di ciascun Giorno Gas, l'Utente può rinominare, attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico, una quantità di Gas per la Riconsegna al Punto di Riconsegna per il Giorno Gas in corso, presentando una Rinomina di Riconsegna. Nel caso in cui un Utente non presenti una Rinomina di Riconsegna entro il termine di cui sopra si riterrà valida la Nomina di Riconsegna precedentemente effettuata per il Giorno Gas in questione. Nel caso in cui la Rinomina di Riconsegna non sia conforme a quanto previsto dalla Clausola 3.4.1.6, si applicherà quanto previsto alla Clausola 3.4.1.8.
- b) L'Utente potrà, a partire dalle 14:00 e sino al termine di cui alla Clausola 3.4.1.5a), modificare la Rinomina di Riconsegna, presumendo che nelle prime dodici ore del Giorno Gas in corso il Gestore abbia riconsegnato all'Utente il 50% dei volumi di Gas di cui alla sua precedente Nomina di Riconsegna.
- c) Una rinomina effettuata ai sensi della Clausola 3.4.1.5a) sarà considerata una **Rinomina di Riconsegna**.
- d) Nel caso in cui una Rinomina di Riconsegna venga rifiutata da SRG, il Gestore è tenuto ad informare l'Utente che provvederà ad inviare una Rinomina di Riconsegna.
- e) Resta inteso che il Gestore, per ragioni tecniche e operative, avrà la facoltà di modificare, sospendere e/o annullare la disponibilità della Rinomina di Riconsegna, di cui alla Clausola 3.4.1.6, per un determinato Giorno Gas notificando tale evenienza agli Utenti attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico entro le 14:00 del Giorno Gas interessato da tale evento.

L'Utente che abbia esercitato il diritto di nominare quantità di Gas ai sensi della presente Clausola 3.4.1.5 sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo per il Servizio di Flessibilità di Rinomina

3.4.1.6 Condizioni di Rinomina

A condizione che gli Utenti, per un determinato Giorno Gas, abbiano nominato in aggregato una quantità di Gas non inferiore a **46.300 MWh**, ciascun Utente può, in ogni Giorno Gas, rinominare per la riconsegna, in relazione ai soli Servizi di Riconsegna Continui di cui alla Clausola 3.4.1.7, unicamente la quantità di Gas che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) Quanto già previsto alla Clausola 3.4.1.4 per i processi di nomina;
- b) Un quantitativo minimo giornaliero calcolato come segue (**Rinomina Minima**):

$$\text{Rinomina Minima}_x = QPx \cdot (\sum \text{nomina Utentex} + 46.300) \cdot \frac{12}{24}$$

dove per $\sum \text{nomina Utentex}$ si intende la somma dei quantitativi richiesti in riconsegna dagli Utenti in un determinato Giorno Gas.

Resta inteso che la Rinomina Minima sarà consentita qualora l'Utente abbia nominato, per un determinato Giorno Gas, una quantità di Gas non inferiore al proprio Obbligo di Riconsegna Minima;

ovvero

- c) Un quantitativo massimo continuo giornaliero calcolato come segue (**Rinomina Massima**):

$$\text{Rinomina Massima}_x = QPx \cdot (\sum \text{nomina Utentex} + 144.300) \cdot \frac{12}{24}$$

dove per $\sum \text{nomina Utentex}$ si intende la somma dei Servizi di Riconsegna Continui richiesti dagli Utenti in un determinato Giorno Gas.

Resta inteso che la Rinomina Massima sarà consentita qualora l'Utente abbia nominato, per un determinato Giorno Gas, una quantità di Gas non superiore al proprio Servizio di Riconsegna Continuo.

3.4.1.7 Servizi di Riconsegna Continui e Obblighi di Riconsegna Minima

- a) Il quantitativo massimo di Gas (espresso in MWh/Giorno Gas) che ciascun Utente è intitolato a nominare su base continuativa sarà pari alla Quota Percentuale spettante a tale Utente in quel Giorno Gas di 144.300 MWh (**Servizio di Riconsegna Continuo**).
- b) Con esclusivo riferimento al/ai Giorno/i Gas in cui ha luogo la Discarica, in deroga a quanto previsto alle Clausole 3.4.1.3, 3.4.1.4, 3.4.1.5 e 3.4.1.6 il Gestore fornirà all'Utente, attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico, la quantità di Gas prevista in Riconsegna a partire dalle ore 06:00 del Giorno Gas in cui la Nave Metaniera è prevista essere All Fast e sino alle ore 05:59 del Giorno Gas in cui è prevista la disconnessione dei bracci di carico. Tali quantitativi di Gas previsti in Riconsegna saranno inizialmente stimati dal Gestore nella definizione del Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti e in ogni suo successivo aggiornamento ai sensi della Clausola 3.3.2.2, ipotizzando, per una specifica Nave Metaniera, un ETA corrispondente alle ore 06:00 della Finestra di Arrivo associata allo Slot di Discarica in questione, salvo diversa comunicazione da parte dell'Utente. Resta inteso che in seguito al ricevimento da parte del Gestore di successivi aggiornamenti circa l'ETA ai sensi della Clausola 3.7.1.1, delle informazioni contenute nella Nota Informativa sul Carico, dell'effettivo inizio della Discarica e di specifiche esigenze operative emerse anche durante le operazioni di Discarica, il quantitativo previsto in Riconsegna sarà conseguentemente aggiornato e reso disponibile all'Utente attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico. Ai fini dell'attività di Nomina si riterrà che l'Utente abbia comunque nominato la quantità di Gas pari ai quantitativi resi disponibili nel Sistema di Comunicazione Elettronico.
- c) Fatto salvo quanto previsto alla Clausola 3.4.1.7b), l'Utente dovrà almeno nominare e/o rinominare, o si riterrà che abbia nominato e/o rinominato, una quantità di Gas almeno pari alla propria Quota Percentuale di 4.450 MWh per ciascun Giorno Gas, fatte salve specifiche necessità operative legate al mantenimento delle condizioni di sicurezza del Terminale, che saranno tempestivamente comunicate dal Gestore e per le quali si renda necessario modificare la Nomina e/o Rinomina di Riconsegna degli Utenti in proporzione alla propria Quota Percentuale (**Obbligo di Riconsegna Minima**).

- d) In deroga alla Clausola 3.4.1.7c) l'Utente non sarà tenuto ad adempiere all'Obbligo di Riconsegna Minima, nella misura in cui gli altri Utenti abbiano nominato/rinominato in aggregato una quantità di Gas superiore a quella necessaria per coprire l'Obbligo di Riconsegna Minima di tale Utente.

3.4.1.8 Diritto del Gestore di modificare o rifiutare Nomine e/o Rinomine di Riconsegna

- a) Il Gestore verificherà l'accettabilità o meno di una Nomina e/o Rinomina di Riconsegna presentata dall'Utente e provvederà a:
- i) approvare la Nomina e/o Rinomina di Riconsegna conformemente ai requisiti di cui alle Clausole 3.4.1.4, 3.4.1.6, 3.4.1.7a) e 3.4.1.7c); ovvero
 - ii) rifiutare o modificare, come specificato in Clausola 3.4.1.8, una Nomina e/o Rinomina di Riconsegna non conforme a tali requisiti.
- b) Ferma restando la responsabilità dell'Utente di effettuare le nomine in conformità ai requisiti di cui alle Clausole 3.4.1.4, 3.4.1.6, 3.4.1.7a) e 3.4.1.7c), il Gestore si impegna a comunicare all'Utente attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico l'eventuale rifiuto di una Nomina e/o Rinomina di Riconsegna ai sensi della Clausola 3.4.1.8a)ii), rispettivamente entro le ore 12:00 per la Nomina di Riconsegna relativamente alla prima sessione ed entro le ore 19:00 per la Nomina di Riconsegna relativamente alla seconda sessione o entro le ore 15:30 per la Rinomina di Riconsegna.
- c) Nel caso di rifiuto della propria Nomina e/o Rinomina di Riconsegna, il Gestore manterrà valida l'ultima Nomina o Rinomina di Riconsegna precedentemente accettata ovvero il Profilo di Riconsegna di Default dell'Utente che non abbia esercitato validamente il diritto di Nomina e/o Rinomina di Riconsegna.
- d) Qualora siano disponibili, il Gestore assegnerà il Servizio di Riconsegna Interrompibile all'Utente che ne faccia richiesta ai sensi delle Clausole 3.4.1.3 e 3.4.1.5. Qualora anche altri Utenti facessero la medesima richiesta, e non vi fosse una disponibilità sufficiente di tali servizi, il Gestore allocherà tale servizio tra gli Utenti proporzionalmente alla propria Quota Percentuale nel Giorno Gas in questione.
- e) Nel caso in cui l'Utente abbia consegnato GNL Fuori Specifica, oppure che in seguito a tale consegna, il GNL presente nel Terminale sia risultato GNL Fuori Specifica e ciò porti ad una variazione della capacità di riconsegna del Terminale, lo stesso Utente sarà soggetto ad una riduzione del proprio Servizio di Riconsegna Continuo o ad un incremento del proprio Obbligo di Riconsegna Minimo nella misura necessaria per far fronte a tale variazione. Nel caso in cui in un determinato Giorno Gas ed in seguito alla consegna di GNL Fuori Specifica, la capacità di riconsegna del Terminale fosse inferiore alla somma dei quantitativi nominati o rinominati dagli altri Utenti nel Giorno Gas in questione, l'Utente che ha consegnato GNL Fuori Specifica si impegna a consegnare al PSV agli altri Utenti nel medesimo Giorno Gas i quantitativi che il Gestore non è stato in grado di riconsegnare nel rispetto delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna. Il Gestore comunicherà agli Utenti interessati (i) i quantitativi di GNL Fuori Specifica consegnati, (ii) il nominativo dell'Utente che ha effettuato la consegna del GNL Fuori Specifica, (iii) il nominativo degli Utenti ai quali dovranno essere riconsegnati i quantitativi e (iv) i corrispondenti quantitativi da riconsegnare al PSV. Resta esclusa la responsabilità del Gestore nel caso di mancato adempimento da parte dell'Utente che ha consegnato GNL Fuori Specifica ai propri obblighi verso gli altri Utenti.
- f) Qualora tutto il GNL stoccati nei serbatoi del Terminale divenga GNL Fuori Specifica a causa dell'invecchiamento del GNL stesso e ciò comporti una variazione della capacità di riconsegna del Terminale, tutti gli Utenti subiranno una riduzione del Servizio di Riconsegna Continuo o un incremento del proprio Obbligo di Riconsegna Minimo necessario per far fronte a tali condizioni, proporzionalmente alle relative Quote Percentuali.
- g) Qualora tutte le Nomine e/o Rinomine di Riconsegna presentate da tutti gli Utenti siano inferiori a quanto previsto alla Clausola 3.4.1.7c), il Gestore incrementerà i quantitativi di Gas previsti in riconsegna a ciascun Utente fino al proprio Obbligo di Riconsegna Minima. Il Gestore non avrà alcuna responsabilità in relazione ai quantitativi incrementalni di Gas previsti in riconsegna ai sensi della Clausola 3.4.1.8g).
- h) Qualora tutte le Nomine di Riconsegna presentate da tutti gli Utenti siano differenti da quanto previsto alla Clausola 3.4.1.7b), il Gestore modificherà i quantitativi di Gas previsti in riconsegna a ciascun Utente per un valore pari a quanto previsto alla Clausola 3.4.1.7b). Il Gestore non avrà alcuna responsabilità in relazione ai quantitativi di Gas così modificati e previsti in riconsegna ai sensi della Clausola 3.4.1.8h).

- i) Per permettere la Discarica di una Nave Metaniera che si trovi nelle condizioni di cui alle Clausole 3.7.2.2b) e 3.7.2.2c) il Gestore ridurrà la Nomina e/o Rinomina di Riconsegna di ciascun Utente in modo da liberare la rispettiva Quota Percentuale dello spazio disponibile all'interno dei serbatoi del Terminale all'arrivo della successiva Nave Metaniera, come previsto dalla Clausola 3.3.1.
- j) Per permettere la Discarica di una Nave Metaniera in Anticipo, a condizione che l'anticipo di tale Nave Metaniera non sia superiore a ventiquattro (24) ore rispetto alla Finestra di Arrivo, il Gestore aumenterà la Nomina e/o Rinomina di Riconsegna di ciascun Utente in modo da liberare la rispettiva Quota Percentuale dello spazio disponibile all'interno dei serbatoi del Terminale all'arrivo della Nave Metaniera, come previsto dalla Clausola 3.3.1. Resta inteso che tale incremento avverrà nei limiti del Servizio di Riconsegna Continuo di ciascun Utente.
- k) Resta inteso che, nel caso in cui l'Utente decida di avvalersi di quanto previsto all'art. 13.6 del TIRG, quest'ultimo provvederà a comunicare agli Utenti del Servizio di Trasporto dallo stesso indicati, tutte le informazioni rilevanti di cui alla Clausola 3.4.1 ed al Gestore le Nomine di Riconsegna ovvero le Rinomine di Riconsegna ripartite fra gli Utenti del Servizio di Trasporto.
- l) Nel caso in cui, in conseguenza del mancato caricamento del GNL sulla Nave Small Scale nell'ambito di uno o più Slot di Small Scale, il Gestore necessiti di procedere alla rigassificazione dei quantitativi di GNL non consegnati all'Utente di Small Scale, il Gestore potrà limitare, sospendere ovvero modificare i diritti di nomina e di rinomina degli Utenti. Il Gestore si impegna a fare quanto possibile affinché gli effetti della mancata consegna del GNL all'Utente di Small Scale non pregiudichino i diritti di nomina e rinomina degli Utenti diversi dall'Utente di Small Scale al quale sia eventualmente imputabile la mancata consegna dei quantitativi di GNL.

3.4.1.9 Allocazioni in Riconsegna

- a) A seguito dell'accettazione o modifica delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna, il Gestore inserirà i dati necessari delle programmazioni rilevanti nel Sistema e fornirà le relative nomine a SRG ai sensi del Codice di Rete.
- b) Il Gestore entro le ore 13:00 del Giorno Gas G+1 renderà disponibile a ciascun Utente attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico il quantitativo di Gas riconsegnato al Punto di Riconsegna nel Giorno Gas G che, fatto salvo quanto previsto alle Clausole 3.8.1 e 3.8.2, coinciderà con quanto nominato e/o rinominato dall'Utente.
- c) Il quantitativo comunicato ai sensi della Clausola 3.4.1.9b) per ciascun Utente, sarà determinato dal Gestore sulla base delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna effettuate dall'Utente per il Giorno Gas G ed eventualmente dall'applicazione delle regole di allocazione di cui alla Clausola 3.4.1.10. Tale quantitativo sarà parimenti utilizzato da SRG ai fini della determinazione del bilancio dell'Utente ai sensi del capitolo 9 del Codice di Rete.
- d) Resta inteso che il quantitativo comunicato ai sensi della Clausola 3.4.1.9b) per ciascun Utente con riferimento al Giorno Gas G potrà essere successivamente rivisto dal Gestore e conseguentemente utilizzato da SRG ai fini della determinazione del bilancio dell'Utente, entro il primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Gas G o, nel caso di un errore di misura o di comunicazione dei dati di misura, entro il ventesimo (20°) Giorno del Mese successivo a quello in cui si è verificato tale evento.

3.4.1.10 Criteri di Allocazione dei quantitativi rigassificati in difetto o in eccesso

- a) Qualora, in un Giorno Gas, il Gestore riconsegni complessivamente, fatto salvo quanto previsto dall'OBA sottoscritto con SRG, un quantitativo di Gas in difetto rispetto all'aggregato delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna degli Utenti in conseguenza di una Variazione del Servizio di Rigassificazione Consentita o di una Variazione del Servizio di Rigassificazione, allora tale riduzione sarà allocata proporzionalmente alle relative Quote Percentuali nel seguente ordine di priorità, sino al totale assorbimento dei minori quantitativi riconsegnati:
 - i) primo, nel caso in cui tale riduzione sia stata causata da un Utente o gruppo di Utenti, saranno ridotti i quantitativi nominati e/o rinominati da tale/i Utente/i utilizzando il Servizio di Riconsegna Interrompibile;
 - ii) secondo, i quantitativi nominati e/o rinominati dagli Utenti che non hanno causato tale riduzione ma che hanno utilizzato il Servizio di Riconsegna Interrompibile;
 - iii) terzo, nel caso in cui i quantitativi nominati e/o rinominati dagli Utenti utilizzando il Servizio di Riconsegna Interrompibile siano stati ridotti a zero (0) e tale riduzione sia stata causata da un

Utente o gruppo di Utenti, saranno ridotti i quantitativi nominati e/o rinominati da tale Utente o gruppo di Utenti; e

- iv) quarto, dopo aver applicato quanto previsto ai punti precedenti, l'eventuale ulteriore riduzione sarà applicata a tutti gli Utenti interessati che non hanno causato tale riduzione proporzionalmente alle relative Quote Percentuali.
- b) Qualora, in un Giorno Gas, il Gestore riconsegna complessivamente, al netto dei quantitativi gestiti ai sensi di quanto previsto dall'OBA sottoscritto con SRG, un quantitativo di Gas in eccesso rispetto all'aggregato delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna degli Utenti in conseguenza di una Variazione del Servizio di Rigassificazione Consentita o di una Variazione del Servizio di Rigassificazione, allora tale eccesso sarà allocato proporzionalmente alle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna di ciascun Utente per tale Giorno Gas, nel seguente ordine di priorità, sino al totale assorbimento dei maggiori quantitativi:
 - i) primo, nel caso in cui tale eccesso di rigassificazione sia stato causato da un Utente o gruppo di Utenti, le relative Nomine e/o Rinomine di Riconsegna saranno conseguentemente incrementate;
 - ii) secondo, l'eventuale ulteriore eccesso sarà applicato a tutti gli Utenti interessati che non hanno causato tale riduzione proporzionalmente allo Stoccaggio dell'Utente.

Resta inteso che per aggregato delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna degli Utenti si intende quanto indicato alla Clausola 3.8.3c).

3.4.1.11 Accettazione del Gas

- a) Poiché il Gas deve essere immesso dal Gestore nella Rete Nazionale di Trasporto presso il Punto di Riconsegna per conto dell'Utente e/o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del TIRG, il Gas allocato dal Gestore al Punto di Riconsegna sarà considerato:
 - i) accettato e nella disponibilità dell'Utente se tale Gas viene accettato da SRG secondo le previsioni del Codice di Rete; o
 - ii) rifiutato dall'Utente e considerato una Variazione del Servizio di Rigassificazione laddove tale Gas sia rifiutato da SRG in quanto Gas Fuori Specifica in conseguenza di un inadempimento da parte del Gestore, e nel solo caso in cui il GNL non fosse GNL Fuori Specifica al momento della Discarica.
- b) Salvo quanto previsto nella Clausola 3.6.5.2, qualora il Gas fosse rifiutato dall'Utente ai sensi della Clausola 3.4.1.11a)ii), il Gestore, a proprie spese, intraprenderà tutte le azioni ragionevolmente necessarie nel rispetto delle Leggi Applicabili per disporre di tale Gas o provvedere affinché tale Gas sia altrimenti gestito, al fine di risolvere la situazione.

3.4.1.12 Modifica del Periodo di Riconsegna e del Profilo di Riconsegna

- a) Nel caso di particolari condizioni operative (quali ad esempio una programmazione discontinua delle Discariche nel corso dei Mesi di un determinato Anno Termico ovvero in concomitanza con il Servizio di Peak Shaving) che rendano necessario anticipare le operazioni di riconsegna del Carico previsto in Discarica prima della effettuazione della Discarica stessa in ragione dei quantitativi di GNL presenti nel Terminale, il Gestore, fatta salva la Clausola 3.4.1.8, potrà comunicare all'Utente, al termine del processo di definizione del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti di cui alla Clausola 3.3.2.2 e/o a ogni suo successivo aggiornamento anche in seguito all'allocazione di capacità di rigassificazione di tipo FCFS ai sensi della Clausola 2.1.9.2, un profilo di riconsegna di default specifico per un corrispondente periodo di riconsegna allocando all'Utente i propri volumi di GNL presenti nel Terminale.

Resta inteso che il Gestore, successivamente alla Discarica del Carico programmato, riconsegnerà all'Utente i soli quantitativi residuali e tratterà quanto necessario a ricostituire i quantitativi di GNL presenti nel Terminale.

Una volta comunicati, il profilo di riconsegna di default specifico ed il corrispondente periodo di riconsegna saranno da intendersi rispettivamente come il Profilo di Riconsegna di Default ed il Periodo di Riconsegna e ad essi si applicheranno le Clausole del presente Codice di Rigassificazione.

- b) Resta inteso che nei casi in cui sia necessario anticipare tutti o parte dei volumi di proprietà del Gestore e/o del Fornitore del Servizio di Peak Shaving rispetto alla Discarica stessa, ciascun Utente sarà considerato un Utente Debitore e si applicheranno le disposizioni di cui alla Clausola 3.1.7.
- c) Nel caso in cui, in seguito ai processi di allocazione di cui alle Clausole 2.1.9.1 e 2.1.9.2 dovessero risultare non allocati i primi Slot di Discarica relativi al Mese M+1, il Gestore darà facoltà agli Utenti aventi un carico programmato nel Mese M, di estendere il Periodo di Riconsegna al termine del Giorno Gas precedente la Finestra di Arrivo del primo Carico Confermato o programmato nel Mese M+1 o altra data antecedente definita dal Gestore. Resta inteso che:
 - i) per ogni Utente, in ciascun Giorno Gas del nuovo Periodo di Riconsegna, ai fini del calcolo e allocazione del Servizio di Riconsegna Continuo, si applicherà la stessa Quota Percentuale così come definita per il Mese M senza alcun ricalcolo della stessa; e
 - ii) gli Utenti continueranno a corrispondere i Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione e i Corrispettivi per il Servizio di Trasporto senza alcuna maggiorazione dovuta all'estensione del Periodo di Riconsegna.

3.4.2 Consumi e Perdite del Terminale

3.4.2.1 Allocazione dei Consumi e Perdite

- a) Il Gestore allocherà a ciascun Utente i quantitativi di GNL e/o Gas destinati ad essere utilizzati dal Gestore stesso come combustibile per il funzionamento base del Terminale e per il Servizio di Rigassificazione (**Consumi e Perdite**) al momento della Discarica.
- b) Il corrispettivo in natura (espresso come percentuale del quantitativo Scaricato) che dovrà essere corrisposto dagli Utenti sarà approvato dall'ARERA nell'ambito del processo di verifica ed approvazione delle proposte tariffarie presentate annualmente dal Gestore e sarà pubblicato sul sito del Gestore stesso.
- c) Ciascun Utente trasferirà al Gestore la proprietà dei quantitativi di GNL e/o Gas a copertura dei Consumi e Perdite e il Gestore avrà il diritto di utilizzare tali quantitativi senza ulteriori costi.
- d) Nel caso in cui l'Utente abbia comunicato al Gestore, ai sensi della Clausola 3.3.2.1a)ii), che una parte del GNL Scaricato sarà destinato ad uno o più Slot di Small Scale, i Consumi e Perdite saranno calcolati sull'intero quantitativo di GNL Scaricato e saranno dedotti integralmente dai soli quantitativi di GNL destinati al Servizio di Rigassificazione.

Capitolo 3.5 - RICEZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DEL GNL

3.5.1 Stoccaggio condiviso

Gli Utenti condivideranno la capacità di stoccaggio disponibile del Terminale e nessun Utente avrà diritti di capacità di stoccaggio dedicati salvo quanto previsto alla successiva Clausola 3.5.3.

3.5.2 Stoccaggio dell'Utente

- a) Il Gestore calcolerà e renderà disponibile nel Sistema di Comunicazione Elettronico su base giornaliera lo Stoccaggio di ciascun Utente considerando:
 - i) i quantitativi di GNL allocati all'Utente;
 - ii) i quantitativi di Gas riconsegnato al punto di Riconsegna all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente;
 - iii) i quantitativi relativi a Consumi e Perdite allocati a ciascun Utente;
 - iv) le posizioni di debito e credito di GNL tra gli Utenti ai sensi della Clausola 3.3.7 e/o degli eventuali anticipi da parte del Gestore ai sensi della Clausola 3.4.1.12;
 - v) le cessioni di GNL tra Utenti; e
 - vi) la Quota Percentuale per ciascun Utente ricalcolata secondo la Clausola 3.3.8.
- b) I quantitativi di GNL relativi alla Discarica saranno accreditati all'Utente in seguito alla presentazione della versione definitiva del rapporto di discarica in base a quanto previsto alla Clausola 3.3.7 e convenzionalmente allocato nel Giorno Gas in cui ha avuto inizio la Discarica.
- c) Gli Utenti hanno la facoltà di cedere reciprocamente il titolo del GNL nella propria disponibilità e presente nei serbatoi del Terminale. A tal fine il Gestore rende disponibile sul proprio sito web il modulo di cessione di GNL (Allegato 6) che dovrà essere opportunamente compilato ed inviato dagli Utenti interessati al Gestore entro le ore 17:00 del Giorno Gas G affinché la cessione abbia effetto a partire dalle ore 06:00 del Giorno Gas G+1.

3.5.3 Servizio di Stoccaggio Prolungato

Il Gestore potrà offrire agli Utenti il servizio di stoccaggio di quantitativi di GNL (**Servizio di Stoccaggio Prolungato**) come segue:

- a) nel caso in cui il Servizio di Stoccaggio Prolungato sia offerto ad un Utente, quest'ultimo avrà diritto di ricevere i quantitativi di GNL oggetto del servizio, in un Periodo di Riconsegna diverso da quello nel quale era prevista la riconsegna ai sensi del Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti; ovvero
- b) nel caso in cui intenda destinare tali quantitativi al Servizio di Small Scale, quest'ultimo avrà diritto di caricare i quantitativi di GNL oggetto del servizio in un Mese diverso da quello nel quale ha acquisito la proprietà del GNL. Ai quantitativi di GNL oggetto del Servizio di Stoccaggio Prolungato saranno dedotti i consumi e perdite connessi allo stoccaggio. Il Gestore pubblicherà sul proprio sito web le modalità di calcolo dei consumi e delle perdite connessi al Servizio di Stoccaggio Prolungato.

Il Gestore si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio le condizioni che permettono l'offerta del Servizio di Stoccaggio Prolungato, fermo restando che laddove tale servizio venisse offerto agli Utenti, lo stesso sarà offerto a condizioni di imparzialità e non discriminatorie.

Laddove il Gestore intenda offrire il Servizio di Stoccaggio Prolungato, gli Utenti interessati saranno tenuti ad inviare al Gestore i moduli di richiesta di accesso al servizio che saranno resi disponibili sul sito web del Gestore accettando il Corrispettivo per lo Stoccaggio Prolungato di cui alla Clausola 5.2.1.7. Il Servizio di Stoccaggio Prolungato sarà assegnato agli Utenti che per primi ne abbiano fatto richiesta fino ad esaurimento della capacità di stoccaggio resa disponibile dandone comunicazione scritta entro il secondo (2°) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste che verrà pubblicato dal Gestore stesso sul proprio sito web.

L'Utente cui sia conferito il diritto di fruire del Servizio di Stoccaggio Prolungato sarà tenuto a corrispondere al Gestore il Corrispettivo per il Servizio di Stoccaggio Prolungato anche nel caso in cui non abbia GNL presso il Terminale nel periodo coperto dal relativo Servizio di Stoccaggio Prolungato.

Capitolo 3.6 - PROPRIETÀ DEL GNL E DEL GAS E MISURAZIONE DEL GNL CONSEGNATO E DEL GAS RICONSEGNATO

3.6.1 Proprietà del GNL e del Gas

3.6.1.1 Cessione di proprietà

Salvo quanto previsto dalle Clausole 3.3.8 e 3.4.2.1, la proprietà del GNL dell'Utente rimarrà in capo all'effettivo proprietario finché la proprietà stessa non sia ceduta (dall'Utente, o dal soggetto che ne detenga la proprietà) e non passerà in capo al Gestore.

- a) L'Utente garantisce al Gestore, nel momento in cui il relativo Carico viene Scaricato presso il Terminale, che il GNL o il Gas siano liberi da pegno e da qualsiasi altro onere, e che in riferimento a quel Carico:
 - i) l'Utente vanti, in tale momento, il titolo di proprietà con riferimento a tutto il GNL e il Gas dell'Utente; oppure che
 - ii) il soggetto che sta fornendo il GNL e il Gas al Terminale per conto dell'Utente abbia, in tale momento, il titolo di proprietà con riferimento a tutto il GNL e il Gas dell'Utente.
- b) L'Utente garantisce al Gestore, nel momento in cui il relativo Carico viene Scaricato presso il Terminale, che in relazione al GNL e al Gas che non è di proprietà di quest'ultimo, di essere autorizzato dal proprietario di tale GNL o Gas ad agire in qualità di agente in nome e per conto di tale proprietario.
- c) Il Gestore garantisce che il Gas immesso nel Punto di Riconsegna da parte del Gestore stesso per conto dell'Utente sia privo da pegno o da qualsiasi altro onere costituito dal Gestore, a meno che non sia stato imposto al Gestore di costituire tale onere per ordine di un'Autorità Competente. Qualora il Gestore fosse obbligato ad imporre un onere per ordine di un'Autorità Competente, il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e quest'ultimo rinuncerà a qualsiasi eventuale pretesa o azione nei confronti del Gestore.

3.6.1.2 Indennizzi

L'Utente ovvero l'Utente di Small Scale si impegna ad indennizzare, manlevare e tenere indenne il Gestore per qualsiasi Perdita di qualsiasi natura subita dal Gestore (diversa dal lucro cessante) derivante da:

- a) qualunque pegno o qualsiasi altro onere sorto o già esistente sul GNL e sul Gas dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale, sullo Stoccaggio dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale (ove applicabile); e/o
- b) pretese di terzi, ivi incluso l'eventuale effettivo proprietario del GNL e/o del Gas, per qualunque ragione avanzate con riferimento al GNL e al Gas dell'Utente ovvero dell'Utente di Small Scale ivi incluse quelle derivanti da un inadempimento o falsa dichiarazione da parte dell'Utente ai sensi della Clausola 3.6.1.1a) e/o 3.6.1.1b).

3.6.1.3 Miscelazione del GNL e del Gas

L'Utente prende atto e accetta che:

- a) il Gestore misceli il GNL dell'Utente con il GNL degli altri Utenti del Terminale;
- b) il Gestore misceli il Gas dell'Utente con il Gas degli altri Utenti del Terminale; e

- c) salvo quanto previsto dalle Clausole 3.6.3 e 3.6.5, il Gas riconsegnato all'Utente presso il Punto di Riconsegna potrebbe avere una composizione diversa e potrebbe non essere composto dalle stesse molecole del GNL Scaricato da o per conto dell'Utente presso il Punto di Consegna.

3.6.2 Misurazione del GNL

La qualità e la quantità del GNL Scaricato da o per conto dell'Utente presso il Terminale saranno determinate in conformità alle procedure definite nell'Allegato 8.

3.6.3 Misurazione del Gas

La qualità e la quantità del Gas reso disponibile presso il Punto di Riconsegna all'Utente saranno determinate in conformità alle procedure definite nell'Allegato 8.

3.6.4 Qualità del GNL

3.6.4.1 Conformità del GNL

Il GNL Scaricato o che deve essere Scaricato da o per conto dell'Utente presso il Terminale dovrà essere conforme, quando Scaricato, alle Specifiche di Qualità del GNL, come stabilito nell'Allegato 8. Con riferimento a ciascun Carico, l'Utente comunicherà al Gestore la qualità del GNL prevista al momento dell'arrivo del Carico presso il Terminale, tenendo in considerazione, *inter alia*, il tempo di navigazione della Nave Metaniera e qualsiasi altra possibile causa di invecchiamento del GNL. Tale comunicazione sarà fornita all'interno della Nota Informativa sul Carico ai sensi della Clausola 3.7.1.2 e nel caso in cui il GNL:

- a) da Scaricare presso il Terminale è o sarà GNL Fuori Specifica una volta Scaricato, l'Utente, l'Armatore o il Comandante della Nave Metaniera (a seconda del caso) notificherà prontamente al Gestore tale evenienza comunicando inoltre la quantità e la qualità di tale GNL Fuori Specifica. Il Gestore, subito dopo aver ricevuto tale comunicazione compirà ogni ragionevole sforzo per accettare e Scaricare tale GNL Fuori Specifica e ridurre o prevenire qualsiasi costo o ritardo causato da tale GNL Fuori Specifica e comunicherà la propria decisione all'Utente secondo quanto previsto alla successiva Clausola 3.6.4.2;
- b) in fase di Discarica risulti essere non conforme alle Specifiche di Qualità del GNL, il Gestore ne darà comunicazione immediata all'Utente e compirà ogni ragionevole sforzo per accettare e continuare a Scaricare tale GNL Fuori Specifica e comunicherà la propria decisione all'Utente secondo quanto previsto alla Clausola 3.6.4.2.

Resta inteso che il Gestore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile nel caso in cui non sia stato in grado di ricevere il GNL Fuori Specifica.

3.6.4.2 Accettazione o rifiuto del GNL Fuori Specifica

- a) Fatti salvi i Regolamenti Marittimi applicabili, il Gestore potrà accettare il GNL Fuori Specifica (totalmente o in parte) solo qualora ritenga, a sua discrezione, che l'accettazione di tale GNL Fuori Specifica non causi danno al Terminale o non pregiudichi la sicurezza del personale del Terminale o che il Gas riconsegnato non risulti essere Gas Fuori Specifica. In tutti gli altri casi, il Gestore rifiuterà un Carico costituito da GNL Fuori Specifica.
- b) Nel caso di applicazione della Clausola 3.6.4.1a) il Gestore comunicherà all'Utente, nel più breve tempo ragionevolmente possibile, e comunque entro il Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione di cui alla Clausola 3.7.1.2, la propria decisione di accettare o rifiutare tale GNL Fuori Specifica. Laddove il Gestore rifiuti tale GNL Fuori Specifica, una volta ricevuta la comunicazione del rifiuto, all'Utente non sarà consentito ormeggiare e Scaricare presso il Terminale e, nel caso in cui sia già iniziata la Discarica, la stessa cesserà immediatamente e l'Utente provvederà affinché la Nave Metaniera lasci il Terminale. Resta inteso che nel caso in cui il Gestore rifiuti o sospenda la discarica presso il Terminale, l'Utente rimarrà comunque obbligato al pagamento dei Corrispettivi.
- c) L'Utente, in deroga a quanto stabilito nella Clausola 5.3.1.1, terrà indenne il Gestore di tutte le Perdite subite per effetto della Discarica nel Terminale di GNL Fuori Specifica, compresi tutti i costi sostenuti dal Gestore per la miscelazione di tale GNL Fuori Specifica con altro GNL o per eliminare tale GNL Fuori Specifica (inclusi ritardi ad esso correlati), nonché le Perdite derivanti dallo smaltimento di tale

GNL Fuori Specifica, anche nel caso in cui il Gestore non abbia comunicato il rifiuto del GNL Fuori Specifica ai sensi della Clausola 3.6.4.2b).

- d) L'accettazione del GNL Fuori Specifica può determinare una riduzione del Servizio di Riconsegna Continuo o un aumento dell'Obbligo di Riconsegna Minimo nella misura necessaria per far fronte alla variazione della capacità di riconsegna del Terminale dovuta all'accettazione di tale GNL Fuori Specifica da parte del Terminale. In tal caso all'Utente che ha consegnato il GNL Fuori Specifica vedrà ridotto il proprio diritto al Servizio di Riconsegna Continuo nella misura necessaria a compensare tale riduzione. Qualora la suddetta riduzione nel relativo Giorno Gas non fosse sufficiente si applicherà quanto previsto alla Clausola 3.4.1.8e).

3.6.5 Qualità del Gas

3.6.5.1 Conformità del Gas

Il Gestore si impegna a riconsegnare al Punto di Riconsegna, il Gas conforme alle Specifiche di Qualità del Gas, come stabilito nell'Allegato 8. Non appena venga a conoscenza che il Gas riconsegnato o da riconsegnare presso il Punto di Riconsegna è Gas Fuori Specifica, il Gestore comunicherà tale circostanza agli Utenti interessati e a SRG, e compirà ogni ragionevole sforzo per ridurre o prevenire qualsiasi costo o ritardo determinato da tale Gas Fuori Specifica.

3.6.5.2 Accettazione o rifiuto del Gas Fuori Specifica

Qualora il Gas immesso o da immettere nella RNT fosse Gas Fuori Specifica, troverà applicazione il Codice di Rete. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave del Gestore, qualora il Gas Fuori Specifica fosse rifiutato definitivamente da SRG ed il Gas fosse Fuori Specifica per inadempimento del Gestore, i Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione dovuti dall'Utente saranno ridotti proporzionalmente ai quantitativi di Gas Fuori Specifica resi disponibili e riconsegnati al Punto di Riconsegna. Resta inteso che in tale evenienza l'Utente non disporrà di alcun altro diritto, restando altresì esclusi eventuali diritti risarcitorii, e pertanto il Gestore non incorrerà in nessuna responsabilità derivante o correlata a tale Gas Fuori Specifica. Resta altresì inteso che nessun rimedio sarà riconosciuto all'Utente che abbia consegnato GNL Fuori Specifica. Nel caso in cui il Gas da immettere nella RNT fosse Gas Fuori Specifica in conseguenza dell'invecchiamento del GNL già stoccati presso il Terminale, tale circostanza non costituirà inadempimento da parte del Gestore, accettando l'Utente espressamente tale rischio.

3.6.6 Cessione di GNL a favore di Utenti di Small Scale

Nel caso in cui l'Utente di Small Scale titolare di uno Slot di Small Scale programmato nel mese M non abbia disponibilità di GNL presso il Terminale nel medesimo mese M, sarà tenuto a rendersi cessionario dei quantitativi di GNL che intende destinare allo Slot di Small Scale ai sensi della Clausola 3.6.6.1, a condizione che l'Utente di Small Scale sia anche Utente, ovvero della Clausola 3.6.6.2, nel caso in cui l'Utente di Small Scale non sia titolare di capacità di rigassificazione.

L'eventuale indisponibilità di GNL da destinare al Servizio di Small Scale renderà impossibile per il Gestore la fornitura del Servizio di Small Scale, fermo restando l'obbligo a carico dell'Utente di Small Scale di pagare il Corrispettivo per il Servizio di Small Scale.

3.6.6.1 Cessione di GNL a favore di Utenti di Small Scale in stoccaggio

Entro e non oltre il settimo (7°) Giorno Lavorativo precedente la data associata allo Slot di Small Scale, l'Utente di Small Scale titolare dello Slot di Small Scale e un Utente titolare di uno Slot di Discarica programmato nel medesimo Mese dello Slot di Small Scale dovranno inviare una comunicazione ai sensi dell'Allegato 6AS per informare il Gestore che il diritto di proprietà di un determinato quantitativo di GNL è stato trasferito dall'Utente all'Utente di Small Scale per essere destinato al Servizio di Small Scale.

La cessione di GNL ai sensi della presente Clausola 3.6.6.1 potrà avvenire solo laddove l'Utente di Small Scale resosi cessionario di quantitativi di GNL sia anche un Utente titolare di uno Slot di Discarica programmato nel medesimo Mese in cui è programmato lo Slot di Small Scale al quale intende destinare i quantitativi di GNL dei quali si è reso cessionario.

Resta inteso che laddove l'Utente di Small Scale resosi cessionario dei quantitativi di GNL da destinare allo Slot di Small Scale non provveda al caricamento degli stessi sulla Nave Small Scale, il Gestore provvederà a rigassificare e riconsegnare all'Utente tali quantitativi nel modo che arrechino il minor pregiudizio possibile ai diritti di nomina e rinomina degli altri Utenti.

3.6.6.2 Cessione di GNL a favore di Utenti di Small Scale alla flangia

Entro e non oltre il settimo (7°) Giorno Lavorativo precedente la data associata allo Slot di Small Scale, l'Utente di Small Scale titolare dello Slot di Small Scale e un Utente titolare di uno Slot di Discarica programmato nel medesimo Mese dello Slot di Small Scale dovranno inviare una comunicazione ai sensi dell'Allegato 6BS per informare il Gestore che il diritto di proprietà di un determinato quantitativo di GNL sarà trasferito, per effetto del caricamento sulla Nave Small Scale, dall'Utente all'Utente di Small Scale per essere destinato al Servizio di Small Scale.

Resta inteso che laddove l'Utente di Small Scale che intenda rendersi cessionario dei quantitativi di GNL da destinare allo Slot di Small Scale non provveda al caricamento degli stessi sulla Nave Small Scale, tali quantitativi resteranno di proprietà dell'Utente che intendeva cederli e il Gestore provvederà a rigassificare e riconsegnare allo stesso Utente tali quantitativi nel modo che arrechino il minor pregiudizio possibile ai diritti di nomina e rinomina degli altri Utenti.

Capitolo 3.7 - OPERAZIONI PER LA CONSEGNA DI GNL

3.7.1 Comunicazioni

3.7.1.1 Comunicazione ETA (Tempo di Arrivo Stimato)

- a) L'Utente invierà direttamente o farà in modo che l'operatore della sua Nave Metanera o il Comandante inviino, mediante telefax o posta elettronica, una comunicazione circa il tempo di arrivo stimato al Terminale rispettivamente al Gestore e alle relative Autorità Marittime (laddove richiesto) (**Comunicazione ETA**). Ogni Comunicazione ETA verrà presentata, aggiornata o confermata ai seguenti intervalli e in qualunque altro momento richiesto dai Regolamenti Marittimi:
 - i) al momento della partenza dal porto di caricazione;
 - ii) settantadue (72) ore prima dell'ETA previsto in quel momento;
 - iii) quarantotto (48) ore prima dell'ETA previsto in quel momento;
 - iv) ventiquattro (24) ore prima dell'ETA previsto in quel momento;
 - v) dodici (12) ore prima dell'ETA previsto in quel momento; e
 - vi) successivamente, al momento di ogni modifica dell'ETA superiore a due (2) ore.
- b) Qualora il Carico da Scaricare sia stato acquistato da o per conto dell'Utente o deviato verso il Terminale dopo la partenza della Nave Metanera in questione dal porto di caricazione o dopo il verificarsi delle relative tempistiche specificate nella Clausola 3.7.1.1a) per l'invio della Comunicazione ETA, allora la Comunicazione ETA verrà inviata non appena possibile, ma in ogni caso tenendo in considerazione ogni requisito applicabile in considerazione del termine finale entro il quale l'arrivo del Carico dovrà essere comunicato alle Autorità Marittime.
- c) Ai fini della gestione operativa, il Gestore considererà l'ultimo ETA comunicato prima delle ore 06:00 del Giorno Gas precedente la Finestra di Arrivo.
- d) La Nave Small Scale sarà tenuta ai medesimi obblighi di invio delle Comunicazioni ETA a decorrere dal momento dell'inizio del viaggio destinato al Terminale ovvero settantadue (72) ore prima dell'ETA previsto in quel momento nel caso in cui il viaggio non sia ancora iniziato prima di tale termine. Il Gestore considererà l'ultimo ETA comunicato prima delle ore 06:00 del Giorno in cui è previsto lo Slot di Small Scale.

3.7.1.2 Nota Informativa sul Carico

In aggiunta a quanto previsto dalla Clausola 3.7.1.1, per ciascun Carico da consegnare al Terminale, l'Utente comunicherà direttamente, o farà in modo che l'Armatore o il Comandante comunichi, con riferimento a tale Carico, le seguenti informazioni:

- a) porto di caricazione della Nave Metanera;
 - b) il nome della Nave Metanera utilizzata;
 - c) data e ora di completamento delle operazioni di caricazione del GNL;
- e, con cadenza giornaliera a partire dalla data di caricazione del Carico e possibilmente sempre allo stesso orario, le seguenti informazioni:
- d) quantità di GNL caricato al porto di caricazione, quantità di GNL presente nei serbatoi della Nave Metanera prima della carica, quantità di GNL prevista in Discarica presso il Terminale, quantità di GNL presente nei serbatoi della Nave Metanera e quantità di GNL prevista rimanere nei serbatoi della Nave Metanera al completamento della Discarica;
 - e) pressione nei serbatoi della Nave Metanera;

- f) temperatura del GNL presente nei serbatoi della Nave Metaniera;
- g) qualità del GNL misurata al porto di caricazione.

Tale comunicazione dovrà essere inviata al Gestore e, ove richiesto, alle relative Autorità Competenti, non appena la Nave Metaniera che trasporta tale Carico sia partita dal porto di caricazione, o se il Carico da Scaricare è stato acquistato da o per conto dell'Utente o deviato verso Terminale dopo la partenza della relativa Nave Metaniera dal porto di caricazione, non appena possibile dopo l'acquisto o la deviazione (**Nota Informativa sul Carico**).

3.7.1.3 Avviso di Prontezza

- a) L'Utente provvederà direttamente ad effettuare, o farà in modo che l'Armatore o il Comandante effettuino, una comunicazione al Gestore e/o al Gruppo del Gestore (**Avviso di Prontezza**), mediante telefax o posta elettronica per l'attracco e la Discarica non appena la Nave Metaniera:
 - i) sia arrivata al Punto di Imbarco Pilota;
 - ii) abbia espletato le necessarie formalità presso le Autorità Marittime e tutte le altre Autorità Competenti, abbia completato tutte le necessarie pratiche doganali ed abbia ottenuto ogni altra autorizzazione necessaria anche in relazione ai servizi marittimi e portuali richiesti; e
 - iii) sia pronta sotto ogni aspetto, incluso aver ricevuto gli Spool Pieces, a procedere all'ormeggio presso il Terminale e iniziare la Discarica.
- b) Fatto salvo quanto disposto nella Clausola 3.7.1.3c), l'Avviso di Prontezza di cui alla Clausola 3.7.1.3a) sarà ricevuto e accettato dal Gestore e/o dal Gruppo del Gestore a qualsiasi ora di qualsiasi Giorno e avrà effetto:
 - i) per le Navi Metaniere che hanno inviato l'Avviso di Prontezza prima della loro Finestra di Arrivo, dal momento che si verifica prima tra (i) l'inizio della Finestra di Arrivo e (ii) la Nave Metaniera si trovi in All Fast;
 - ii) per le Navi Metaniere che hanno inviato l'Avviso di Prontezza durante la loro Finestra di Arrivo, nel momento in cui viene inviato;
 - iii) per le Navi Metaniere che hanno inviato l'Avviso di Prontezza dopo lo scadere della Finestra di Arrivo, quando il Gestore comunicherà di essere pronto a ricevere la Nave Metaniera.
- c) Il Gestore e/o il Gruppo del Gestore potrà rifiutare un Avviso di Prontezza in qualunque momento prima che la Nave Metaniera sia All Fast, qualora:
 - i) l'Avviso di Prontezza:
 - (1) non contenga le informazioni richieste ai sensi dei Manuali Tecnici; e/o
 - (2) contenga informazioni essenziali che il Gestore ha fondato motivo di ritenere non siano corrette;
 - ii) uno o più requisiti di cui alla Clausola 3.7.1.3a) non siano stati rispettati;
 - iii) il Gestore, agendo quale Operatore Prudente e Ragionevole, avanzi questioni di sicurezza; e/o
 - iv) l'Utente non sia più conforme alle Condizioni di Servizio.

In caso di rifiuto dell'Avviso di Prontezza, il Gestore e/o il Gruppo del Gestore informerà tempestivamente del rifiuto l'Utente e il Comandante della relativa Nave Metaniera.

- d) In deroga a quanto previsto alla Clausola 3.7.1.3a)iii) il Gestore potrà acconsentire, previa dimostrazione da parte dell'Utente della loro compatibilità ai bracci di carico del Terminale, all'utilizzo di spool pieces diversi dagli Spool Pieces fermo restando che, a fronte di tale deroga, l'Utente accetta, anche in deroga alle disposizioni del Codice di Rigassificazione, di essere pienamente responsabile per qualsiasi Perdita e/o lucro cessante che sarà subito dal Gestore e/o dal Gruppo del Gestore per l'utilizzo, o in conseguenza dell'utilizzo, di tali spool pieces. L'Utente si obbliga pertanto a indennizzare,

manlevare e tenere indenne il Gestore da qualsiasi Perdita e/o lucro cessante subito o inciso da esso o dal Gruppo del Gestore, provocato da, o connesso, all'utilizzo degli spool pieces della Nave Metaniera anche nel caso in cui l'utilizzo dei suddetti spool pieces sia stato concordato col Gestore.

3.7.2 Attracco

3.7.2.1 Priorità di Attracco

Fatto salvo quanto richiesto per conformarsi al Regolamento Marittimo e/o per la protezione di persone, cose o ambiente da lesioni o danni derivanti da condizioni operative avverse e condizioni di sicurezza e salvo quanto disposto alle Clausole 3.7.2.2a) e 3.7.2.3, il Gestore darà priorità all'attracco delle Navi Metaniere, nel seguente ordine discendente, a:

- a) una Nave Metaniera rispetto alla quale sia stata ricevuta ed accettata dal Gestore un Avviso di Prontezza durante la Finestra di Arrivo;
- b) una Nave Metaniera rispetto alla quale sia stata ricevuta ed accettata dal Gestore un Avviso di Prontezza dopo la rispettiva Finestra di Arrivo (**Nave Metaniera in Ritardo**);
- c) una Nave Metaniera rispetto alla quale sia stata ricevuta ed accettata dal Gestore un Avviso di Prontezza prima della rispettiva Finestra di Arrivo (**Nave Metaniera in Anticipo**),

a condizione che una Nave Metaniera in Ritardo non avrà priorità su una Nave Metaniera in Anticipo qualora il Gestore determini, a sua esclusiva discrezione, che per effetto della Discarica della Nave Metaniera in Ritardo, la Nave Metaniera in Anticipo non sarebbe in grado di ormeggiare entro la propria Finestra di Arrivo.

Nel caso in cui due o più Navi Metaniere rientrino in ciascuna nelle medesime categorie di priorità stabilite dalle Clausole 3.7.2.1a), 3.7.2.1b) e 3.7.2.1c), si darà priorità all'ormeggio in base all'ordine di arrivo.

3.7.2.2 Ritardo Permesso della Nave Metaniera

- a) In deroga alla Clausola 3.7.2.1a), al fine di ricevere una Nave Metaniera in Ritardo e su richiesta scritta da parte dell'Utente della Nave Metaniera in Ritardo, e previa accettazione, anche tacita, da parte degli altri Utenti ai sensi della Clausola 3.3.3a), il Gestore potrà ritardare la Finestra di Arrivo per la Nave Metaniera successiva, per un massimo di ventiquattro (24) ore, senza il consenso dell'Utente interessato la cui Finestra di Arrivo è stata ritardata per ospitare la Nave Metaniera in Ritardo. L'Utente della Nave Metaniera in Ritardo dovrà rimborsare il Gestore per la Controstallia e per l'eventuale eccesso di boil-off a carico del Gestore nei confronti dell'Utente interessato la cui Finestra di Arrivo è stata ritardata per ospitare la Nave Metaniera in Ritardo secondo quanto definito alle Clausole 3.7.3.4e) e 3.7.3.4f). Salvi i diritti spettanti all'Utente interessato in qualità di Utente Creditore dell'Utente della Nave Metaniera in Ritardo di cui alla Clausola 3.1.7, l'Utente interessato avrà esclusivamente diritto al rimborso dalla Controstallia e alla compensazione per eccesso di boil-off dovuto dal Gestore per aver ricevuto una Nave Metaniera in Ritardo, restando escluso ogni altro indennizzo a carico del Gestore ovvero dell'Utente della Nave Metaniera in Ritardo.
- b) Qualora l'ormeggio di una Nave Metaniera in Ritardo provochi una riduzione nella riconsegna del Gas rispetto a quanto Nominato/Rinominato dagli Utenti, tale riduzione sarà attribuita, se possibile, prima all'Utente della Nave Metaniera in Ritardo e poi, se necessario, agli altri Utenti in proporzione alle proprie Nomine e/o Rinomine di Riconsegna.
- c) Qualora l'ormeggio di una Nave Metaniera, che rientri nella priorità di cui alla Clausola 3.7.2.1a), sia ritardato esclusivamente a causa di Condizioni Meteorologiche Avverse, ogni riduzione nella riconsegna del Gas rispetto a quanto Nominato/Rinominato dagli Utenti sarà ripartita tra tutti gli Utenti in proporzione alle proprie Nomine e/o Rinomine di Riconsegna.
- d) Nel caso in cui l'ormeggio di una Nave Metaniera, che rientri nella priorità di cui alla Clausola 3.7.2.1a), sia ritardato a causa di Condizioni Meteorologiche Avverse, il Gestore riprogrammerà la Finestra di Arrivo dell'Utente interessato, nonché di tutti i successivi Utenti che eventualmente siano a loro volta interessati dalla riprogrammazione, in maniera tale da assicurare la ricezione della/delle Nave/i Metaniera/e nel più breve tempo possibile.

3.7.2.3 Navi Metaniere in Anticipo ed in Ritardo

Qualora un Utente presenti o provveda affinché venga presentato ed accettato dal Gestore un Avviso di Prontezza in un qualunque momento al di fuori della rispettiva Finestra di Arrivo, il Gestore farà quanto ragionevolmente possibile per permettere l'attracco di detta Nave Metaniera, conformemente alle priorità di cui alla Clausola 3.7.2.1 o, altrimenti e non appena possibile, a condizione che vi sia un Ullage sufficiente presso il Terminale per permettere la discarica del Carico senza influenzare negativamente i diritti degli altri Utenti e mantenendo indenne il Gestore da ogni possibile Perdita subita da quest'ultimo in connessione alla Discarica di tale Carico e che tale attracco anticipato non comporti problemi di sicurezza. Decorse settantadue (72) ore fra la scadenza della propria Finestra di Arrivo ed il successivo momento di comunicazione dell'Avviso di Prontezza, il Gestore non avrà nessun obbligo ad effettuare tali sforzi per ormeggiare una Nave Metaniera in Ritardo.

3.7.3 Discarica

3.7.3.1 Inizio e completamento della Discarica

Il Gestore e l'Utente inizieranno (rispettivamente) a ricevere e a Scaricare o provvederanno a far iniziare la ricezione e la Discarica nel minor tempo possibile dopo il completamento dell'attracco e completeranno la Discarica o si adopereranno affinché si provveda al completamento della Discarica, in sicurezza, con efficienza e rapidamente, tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche prevalenti e le relative condizioni di operatività della Nave Metaniera e del Terminale.

3.7.3.2 Limiti di Discarica

- a) L'Utente non Scaricherà o non provvederà a far Scaricare nei serbatoi del Terminale una quantità di GNL superiore rispetto alla capacità di rigassificazione associata ad uno specifico Slot di Discarica così come riportato nella versione più aggiornata del Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti.
- b) Qualora l'Utente richieda di Scaricare un quantitativo di GNL superiore al valore della capacità di rigassificazione associata allo Slot di Discarica specificato nel Programma Annuale delle Discariche e dei Caricamenti, il Gestore farà quanto ragionevolmente possibile per permettere di Scaricare tale quantità, a condizione che il volume aggiuntivo non pregiudichi il diritto al Servizio di Rigassificazione degli altri Utenti. L'Utente terrà indenne il Gestore da eventuali Perdite sofferte o in corse da quest'ultimo in connessione alla Discarica di tale Carico e, nel caso di discarica autorizzata dal Gestore eccedente il valore della capacità di rigassificazione associata allo Slot di Discarica rispettivamente del 5% per valori di capacità di rigassificazione inferiori o uguali a 135.000 m³_{liq} o del 2% per valori superiori troverà applicazione quanto previsto alla Clausola 3.3.6.

3.7.3.3 Prevenzione di Ritardi di Discarica

Se, dopo che sia stato presentato un Avviso di Prontezza, si verifica, o è previsto che possa verificarsi, un problema che determinerà, o ragionevolmente si prevede che possa determinare, un ritardo della Nave Metaniera nell'attracco, Discarica o allontanamento, nel Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera o nel Tempo di Stallia Consentito al Terminale, come definite alla Clausola 3.7.3.4, le Parti si impegnano a compiere ogni ragionevole sforzo per ridurre o prevenire il ritardo e coopereranno per trovare delle misure per minimizzare o prevenire il verificarsi di tali ritardi in futuro.

3.7.3.4 Tempo di Stallia Consentito

- a) Salvo quanto previsto dalla Clausole 3.7.2.2 e 3.7.2.3, il tempo di stallia consentito al Gestore è rispettivamente di trentadue (32) ore nel caso in cui il volume di consegna programmato della Nave Metaniera sia pari o inferiore a 135.000 m³_{liq} e di cinquantaquattro (54) in tutti gli altri casi e ha inizio quando la Nave Metaniera è All Fast (come dichiarato dal Comandante) e la Nave Metaniera è pronta a Scaricare il Carico, salvo eventuali estensioni ai sensi della Clausola 3.7.3.4b), e ha fine quando i bracci di carico sono disconnessi (**Tempo di Stallia Consentito al Terminale**).
- b) Salvo che il ritardo sia causato da un inadempimento del Gestore, il Tempo di Stallia Consentito al Terminale sarà esteso qualora il ritardo dipenda da:
 - i) ragioni, incluso GNL Fuori Specifica, attribuibili alla Nave Metaniera, all'Utente, all'Armatore, al Comandante o a qualsiasi amministratore, direttore, dipendente, agente o rappresentante dei soggetti che precedono;
 - ii) esecuzione di una Riduzione Programmata del Servizio;
 - iii) Forza Maggiore;

- iv) limitazioni di transito notturne;
 - v) Condizioni Meteorologiche Avverse;
 - vi) ottemperanza da parte di qualsiasi soggetto dei Regolamenti Marittimi;
 - vii) ragioni di sicurezza o specifiche esigenze operative rilevate da parte del Responsabile del Terminale o del Comandante; oppure
 - viii) quantitativi Scaricati in eccesso rispetto alla capacità di rigassificazione associata ad uno specifico Slot di Discarica secondo quanto previsto dalla Clausola 3.7.3.2b).
- c) Il tempo di stallia consentito alla Nave Metaniera è rispettivamente di quaranta (40) ore nel caso in cui il volume di consegna programmato della Nave Metaniera sia pari o inferiore a 135.000 m³_{liq} e di sessantadue (62) in tutti gli altri casi e ha inizio quando l'Avviso di Prontezza diviene efficace e termina quando la Nave Metaniera è uscita dalla Zona di Interdizione, salvo estensioni ai sensi della Clausola 3.7.3.4d) (**Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera**).
- d) Salvo che il ritardo sia causato dall'Utente o dal Gruppo dell'Utente, il Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera sarà esteso qualora il ritardo dipenda da:
- i) ragioni attribuibili al Gestore o a qualsiasi amministratore, direttore, dipendente, agente o rappresentante dei soggetti che precedono (incluso eventuali subappaltatori e/o la Società Appaltatrice O&M);
 - ii) esecuzione di una Riduzione Programmata del Servizio;
 - iii) Forza Maggiore;
 - iv) limitazioni di transito notturne ove previste dalla Legge Applicabile;
 - v) Condizioni Meteorologiche Avverse;
 - vi) ottemperanza da parte di qualsiasi persona dei Regolamenti Marittimi; oppure
 - vii) ragioni di sicurezza o specifiche esigenze operative sollevate da parte del Responsabile del Terminale o del Comandante.
- e) Qualora, per una specifica Nave Metaniera, il Tempo di Stallia Effettivo superi il Tempo di Stallia Consentito al Terminale (dopo aver preso in considerazione qualsiasi eventuale estensione del Tempo di Stallia Consentito al Terminale in conformità alla Clausola 3.7.3.4b), il Gestore riconoscerà all'Utente la controstallia per un importo pari a € 60.000 per ciascun Giorno Gas di ritardo, ed in proporzione su base oraria per ogni frazione di Giorno Gas di ritardo (**Controstallia**).
- f) Qualora, per una specifica Nave Metaniera, il Tempo di Stallia Effettivo superi il Tempo di Stallia Consentito al Terminale (dopo aver preso in considerazione qualsiasi eventuale estensione del Tempo di Stallia Consentito al Terminale in conformità alla Clausola 3.7.3.4b)) di oltre ventiquattro (24) ore, il Gestore riconoscerà all'Utente un importo aggiuntivo a titolo di rimborso per il boil-off in eccesso della Nave Metaniera e per ogni ora di ritardo oltre le ventiquattro (24) ore, stabilito come segue:

Volume Carico programmato in Discarica x 0,005% x Prezzo di Mercato Mensile

- g) Gli importi da pagare ai sensi delle Clausole 3.7.3.4e) e 3.7.3.4f) per tali ritardi alla Nave Metaniera non potranno in alcun caso superare un importo pari al valore di cui alle Clausole 3.7.3.4e) e 3.7.3.4f) dovuto per quattro (4) Giorni Gas di ritardo per la Discarica. Inoltre gli importi di cui alla Clausole 3.7.3.4e) e 3.7.3.4f) rappresentano il solo ed esclusivo rimedio a disposizione dell'Utente nel caso in cui il Gestore superi il Tempo di Stallia Consentito al Terminale.
- h) Se, per una specifica Nave Metaniera, il Tempo di Stallia Effettivo superi il Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera (dopo aver preso in considerazione qualsiasi eventuale estensione del Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera in conformità alla Clausola 3.7.3.4d)), l'Utente riconoscerà al Gestore la Controstallia per ogni Giorno Gas di ritardo ed in proporzione per qualsiasi frazione di Giorno Gas di ritardo, come previsto dalla Clausola 3.7.3.4e), salvo quanto previsto dalla Clausola 3.7.3.5.

3.7.3.5 Azioni del Gestore in caso di ritardo

- a) Qualora una Nave Metaniera non si disormeggi dal Terminale il prima possibile e, comunque, entro il termine del Tempo di Stallo Consentito alla Nave Metaniera, il Gestore potrà:
 - i) salvo quanto eventualmente previsto dai Manuali Tecnici e dai Regolamenti Marittimi, richiedere alla Nave Metaniera di cessare le operazioni di Discarica (se la Discarica non è stata completata) e/o allontanarsi dal Terminale e di procedere fuori dalla Zona di Interdizione; e
 - ii) prendere tutte le misure necessarie e di sicurezza per rimuovere la Nave Metaniera dall'approdo del Terminale a spese dell'Utente.
- b) Nell'intraprendere le azioni di cui alla Clausola 3.7.3.5a), il Gestore:
 - i) non agirà in maniera tale che tali azioni possano mettere a rischio la Nave Metaniera, il suo Carico o l'equipaggio; e
 - ii) adopererà ogni ragionevole sforzo per consentire alla Nave Metaniera di continuare a Scaricare, a condizione che, ad insindacabile giudizio del Gestore, la prosecuzione dell'attività di Discarica non pregiudichi la capacità del Gestore di adempiere ai propri obblighi nei confronti degli altri Utenti o entri in conflitto con qualsiasi Riduzione Programmata del Servizio.
- c) I rimedi riservati al Gestore ai sensi delle Clausole 3.7.3.4h) e 3.7.3.5 sono da intendersi quali rimedi aggiuntivi rispetto al risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato.

3.7.3.6 Discarica incompleta

Qualora per una Nave Metaniera fosse necessario a causa delle Condizioni Meteorologiche Avverse o per motivi di sicurezza o altri motivi lasciare il Terminale prima del completamento della Discarica, il Gestore non avrà alcuna responsabilità per eventuali danni alla Nave Metaniera in allontanamento o al suo equipaggio derivanti dallo Sloshing del GNL rimasto a bordo. Sarà responsabilità dell'Utente assicurare che la Nave Metaniera sia in ogni momento in grado di lasciare il Terminale in condizioni di sicurezza in qualsiasi momento durante la Discarica, assicurandosi tra l'altro che la Nave Metaniera sia progettata per operare in tutti i livelli di riempimento e che il Comandante agisca in conformità a tutte le procedure e piani di scarico del Carico, in particolare in funzione di prevenzione dello Sloshing.

3.7.4 Priorità del Servizio di Rigassificazione e Nave Small Scale in Ritardo

3.7.4.1 Ritardo della Nave Metaniera e rinuncia al Servizio di Small Scale

In caso di Nave Metaniera in Ritardo che abbia comunque diritto ad attraccare al Terminale ai sensi del presente Capitolo 3.7, il Gestore, al fine di evitare eventuali o ulteriori ritardi alle successive Navi Metaniere, in attuazione del principio di priorità del Servizio di Rigassificazione rispetto al Servizio di Small Scale, potrà ritardare le successive Navi Small Scale posticipando le date previste per i relativi di Slot di Small Scale senza il consenso dell'Utente di Small Scale interessato fino al momento in cui le Navi Metaniere non siano più in ritardo rispetto alle Finestre di Arrivo previste nel Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti.

In caso in cui la Nave Small Scale non possa attraccare al Terminale nel Giorno nel quale lo Slot di Small Scale era stato programmato per ragioni non imputabili al Gestore ovvero all'Utente di Small Scale quali, a titolo esemplificativo, Condizioni Meteorologiche Avverse del Servizio di Small Scale ovvero Forza Maggiore, alla Nave Small Scale sarà consentito l'ormeggio al Terminale e l'accesso al Servizio di Sm3.7.4.1a) all Scale solo a condizione che ciò non interferisca con le operazioni di Discarica di una Nave Metaniera, nel qual caso, in ragione della priorità assegnata al Servizio di Rigassificazione, il Gestore potrà:

- a) posticipare lo Slot di Small Scale al primo Giorno disponibile successivo alla conclusione della Discarica della Nave Metaniera; ovvero a)
- b) cancellare lo Slot di Small Scale laddove non possa essere riprogrammato prima della scadenza del Periodo di Riconsegna relativo al Mese in cui lo Slot di Small Scale era stato programmato.

Nel caso di in cui il Gestore abbia ritardato lo Slot di Small Scale ai sensi della presente Clausola 3.7.4.1a) Oper un periodo successivo agli 11(undici) Giorni (ovvero la Nave di Small Scale non possa ricevere il Servizio di Small Scale in ragione della priorità assegnata al Servizio di Rigassificazione con conseguente ritardo di almeno 11 - undici - Giorni) l'Utente del Servizio di Small Scale potrà decidere di rinunciare al proprio Slot di Small Scale dandone comunicazione al Gestore entro 2 (due) Giorni dalla data in cui il Gestore gli abbia comunicato la nuova

data dello Slot di Small Scale (ovvero dalla data in cui il Gestore gli abbia comunicato ogni successivo eventuale ulteriore ritardo). Nel caso in cui l'Utente di Small Scale si avvalga del diritto di rinunciare allo Slot di Small Scale ovvero il Gestore provveda alla cancellazione dello stesso ai sensi della Clausola 3.7.4.1b), l'Utente di Small Scale non sarà più tenuto a pagare al Gestore il Corrispettivo di Small Scale, fermo restando che in nessun caso l'Utente di Small Scale potrà avvalersi di altri rimedi nei confronti del Gestore, restando inteso ed accettato dall'Utente di Small Scale che in nessun caso il Gestore potrà essere ritenuto responsabile della perdita dello Slot di Small Scale ovvero di ogni altra eventuale conseguenza derivante dalla decisione del Gestore di posticipare lo Slot di Small Scale.

Resta inteso che i quantitativi di GNL previsti in caricamento sulla Nave Small Scale di cui allo Slot di Small Scale oggetto di rinuncia o di cancellazione da parte Gestore verranno rigassificati e riconsegnati all'Utente ovvero all'Utente di Small Scale che risultino proprietari dei quantitativi di GNL destinati allo Slot di Small Scale oggetto di rinuncia o di cancellazione da parte del Gestore il quale provvederà a rigassificare e riconsegnare tali quantitativi nel modo che arrechino il minor pregiudizio possibile ai diritti di nomina e riconomina degli altri Utenti secondo quanto previsto alla Clausola 3.4.1.8l).

3.7.4.2 Nave Small Scale in Ritardo e cancellazione dello Slot di Small Scale

L'Utente di Small Scale provvederà direttamente ad effettuare, o farà in modo che l'Armatore o il Comandante della Nave Small Scale effettuino, una comunicazione al Gestore e/o al Gruppo del Gestore (**Avviso di Prontezza**), mediante telefax o posta elettronica per l'attracco e la Discarica non appena la Nave di Small Scale:

- i) sia arrivata al Punto di Imbarco Pilota;
- ii) abbia espletato le necessarie formalità presso le Autorità Marittime e tutte le altre Autorità Competenti, abbia completato tutte le necessarie pratiche doganali ed abbia ottenuto ogni altra autorizzazione necessaria anche in relazione ai servizi marittimi e portuali richiesti; e
- iii) sia pronta sotto ogni aspetto, incluso aver montato gli eventuali riduttori delle manichette in conformità a quanto previsto nei Manuali Tecnici, a procedere all'ormeggio presso il Terminale per il caricamento del GNL.

Nel caso in cui l'Avviso di Prontezza sia inviato oltre le ore 10:00 del Giorno in cui era stato programmato lo Slot di Small Scale ovvero nel caso in cui l'Utente del Servizio di Small Scale abbia comunicato per iscritto al Gestore che la Nave di Small Scale non sarà in grado di inviare l'Avviso di Prontezza entro il tale termine, la Nave Small Scale sarà considerata in ritardo (**Nave Small Scale in Ritardo**).

Salvo il caso in cui la Nave Small Scale in Ritardo sia in ritardo per ragioni imputabili al Gestore ai sensi del Codice di Rigassificazione, il Gestore potrà cancellare il relativo Slot di Small Scale ovvero, nel caso in cui ritenga a proprio insindacabile giudizio di poter riprogrammare lo Slot di Small Scale nel medesimo Mese, potrà riprogrammare il relativo di Slot di Small Scale dandone comunicazione all'Utente di Small Scale entro 2 (due) Giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza della Nave Small Scale in Ritardo a condizione che la riprogrammazione dello Slot di Small Scale non pregiudichi alcuno dei diritti degli altri Utenti ovvero degli altri Utenti di Small Scale, nel qual caso la riprogrammazione dello Slot di Small Scale sarà subordinata al consenso degli Utenti ovvero degli Utenti di Small Scale i cui diritti saranno pregiudicati dalla riprogrammazione. In caso di mancata comunicazione della riprogrammazione da parte del Gestore all'Utente di Small Scale avente una Nave Small Scale in Ritardo lo Slot di Small Scale s'interderà automaticamente cancellato ed i quantitativi di GNL previsti in caricamento sulla Nave Metaniera in Ritardo saranno automaticamente reintegrati quale parte del Carico dell'Utente di Small Scale nella sua qualità di Utente del Servizio di Rigassificazione, salvo in ogni caso l'obbligo dell'Utente di pagare al Gestore il Corrispettivo di Small Scale ed il Corrispettivo di Scostamento di cui alla Clausola 3.3.6 in conseguenza del maggior quantitativo di GNL oggetto del Servizio di Rigassificazione.

Nel caso in cui la Nave Small Scale non possa attraccare al Terminale nella data prevista per il relativo Slot di Small Scale per ragioni imputabili al Gestore, quest'ultimo si impegna a fare tutto il possibile per consentire alla Nave Small Scale di attraccare al Terminale il prima possibile, fermo restando la priorità del Servizio di Rigassificazione rispetto al Servizio di Small Scale. Al fine di consentire l'attracco della Nave di Small Scale il Gestore potrà ritardare le successive Navi di Small Scale fino a 2 (due) Giorni senza il consenso dei relativi Utenti di Small Scale, accettando espressamente gli utenti di Small Scale tale rischio. Solo nel caso in cui l'attracco della Nave Small Scale non possa avvenire entro 5 (cinque) Giorni dalla data prevista per lo Slot di Small Scale l'Utente di Small Scale potrà cancellare definitivamente lo Slot di Small Scale dandone comunicazione al Gestore entro 2 (due) Giorni dalla data in cui il Gestore gli abbia comunicato la nuova data dello Slot di Small Scale, fermo restando la responsabilità del Gestore ai sensi del capitolo 5.3. In caso di mancata comunicazione al Gestore entro il succitato termine di 2 (due) Giorni la data dello Slot di Small Scale comunicata dal Gestore s'intenderà definitivamente accettata. Nel caso in cui l'Utente di Small Scale accetti la nuova data

per lo Slot di Small Scale il Gestore non potrà più in alcun modo essere ritenuto responsabile per il ritardo cagionato.

3.7.4.3 Tempo di stallia per il Servizio di Small Scale

a) Il tempo di stallia consentito al Gestore è rispettivamente di 32 (trentadue) ore, fermo restando che in nessun caso il quantitativo di GNL che sarà caricato sulla Nave Small Scale potrà essere superiore alla capacità associata allo Slot di Small Scale e ha inizio quando la Nave Small Scale è All Fast (come dichiarato dal Comandante) e la Nave Small Scale è pronta ad iniziare il caricamento del GNL, salvo eventuali estensioni ai sensi della Clausola 3.7.4.3b), e ha fine quando le manichette sono disconnesse (Tempo di Stallia Consentito per il Servizio di Small Scale).

b) Salvo che il ritardo sia causato da un inadempimento del Gestore, il Tempo di Stallia Consentito per il Servizio di Small Scale al Terminale sarà esteso qualora il ritardo dipenda da:

- i) ragioni attribuibili alla Nave Small Scale, all'Utente di Small Scale, all'Armatore della Nave Small Scale, al Comandante o a qualsiasi amministratore, direttore, dipendente, agente o rappresentante dei soggetti che precedono;
- ii) esecuzione di una Riduzione Programmata del Servizio;
- iii) Forza Maggiore;
- iv) limitazioni di transito notturne, ove previste dalla Legge Applicabile;
- v) Condizioni Meteorologiche Avverse del Servizio di Small Scale;
- vi) ottemperanza da parte di qualsiasi soggetto dei Regolamenti Marittimi;
- vii) ragioni di sicurezza o specifiche esigenze operative rilevate da parte del Responsabile del Terminale o del Comandante; oppure
- viii) qualiasi attività che si sia resa necessaria per assicurare la priorità del Servizio di Rigassificazione rispetto al Servizio Small Scale.

c) Il Tempo di Stallia Consentito per il Servizio di Small Scale alla Nave Small Scale è rispettivamente di 40 (quaranta) ore, fermo restando che in nessun caso il quantitativo di GNL che sarà caricato sulla Nave Small Scale potrà essere superiore alla capacità associata allo Slot di Small Scale e ha inizio quando l'Avviso di Prontezza diviene efficace e termina quando la Nave Metaniera è uscita dalla Zona di Interdizione, salvo estensioni ai sensi della Clausola 3.7.4.3d) (Tempo di Stallia Consentito alla Nave Small Scale).

d) Salvo che il ritardo sia causato dall'Utente o dal Gruppo dell'Utente, il Tempo di Stallia Consentito alla Nave Small Scale sarà esteso qualora il ritardo dipenda da:

- i) ragioni attribuibili al Gestore o a qualsiasi amministratore, direttore, dipendente, agente o rappresentante dei soggetti che precedono (incluso eventuali subappaltatori e/o la Società Appaltatrice O&M);
- ii) esecuzione di una Riduzione Programmata del Servizio;
- iii) Forza Maggiore;
- iv) limitazioni di transito notturne;
- v) Condizioni Meteorologiche Avverse del Servizio di Small Scale;
- vi) ottemperanza da parte di qualsiasi persona dei Regolamenti Marittimi; oppure
- vii) ragioni di sicurezza o specifiche esigenze operative sollevate da parte del Responsabile del Terminale o del Comandante.

e) Qualora, per una specifica Nave Small Scale, il tempo di stallia effettivo superi il Tempo di Stallia Consentito al Terminale (dopo aver preso in considerazione qualsiasi eventuale estensione del Tempo di Stallia Consentito al Terminale in conformità alla Clausola 3.7.4.3b), il Gestore riconoscerà all'Utente la controstallia per un

importo pari a € 5.000 per ciascun Giorno Gas di ritardo, ed in proporzione su base oraria per ogni frazione di Giorno Gas di ritardo (Controstallia per Nave Small Scale).

f) Gli importi da pagare a titolo di Controstallia per Nave Small Scale per tali ritardi alla Nave Small Scale non potranno in alcun caso superare un importo pari al valore di cui alle Clausole 3.7.4.3e) e 3.7.4.3f) dovuto per tre (3) Giorni Gas di ritardo per la Discarica. Inoltre, gli importi di cui alla Clausole 3.7.4.3e) e 3.7.4.3f) rappresentano il solo ed esclusivo rimedio a disposizione dell'Utente nel caso in cui il Gestore superi il Tempo di Stallia Consentito al Terminale.

g) Se, per una specifica Nave Small Scale, il tempo di stallia effettivo superi il Tempo di Stallia Consentito alla Nave Small Scale (dopo aver preso in considerazione qualsiasi eventuale estensione del Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera in conformità alla Clausola 3.7.4.3d)), l'Utente di Small Scale riconoscerà al Gestore la Controstallia per ogni Giorno Gas di ritardo ed in proporzione per qualsiasi frazione di Giorno Gas di ritardo, come previsto dalla Clausola 3.7.4.3e), salvo quanto previsto dalla Clausola 3.7.4.4..

3.7.4.4 Azioni del Gestore in caso di ritardo

- a) Qualora una Nave Small Scale non si disormeggi dal Terminale il prima possibile e, comunque, entro il termine del Tempo di Stallia Consentito alla Nave Small Scale, il Gestore potrà:
 - i) salvo quanto eventualmente previsto dai Manuali Tecnici e dai Regolamenti Marittimi, richiedere alla Nave Small Scale di cessare le operazioni di caricamento del GNL, anche se parzialmente seguite, e/o allontanarsi dal Terminale e di procedere fuori dalla Zona di Interdizione; e
 - ii) prendere tutte le misure necessarie e di sicurezza per rimuovere la Nave Small Scale dall'approdo del Terminale a spese dell'Utente di Small Scale.
- b) Nell'intraprendere le azioni di cui alla Clausola 3.7.3.5a), il Gestore:
 - i) non agirà in maniera tale che tali azioni possano mettere a rischio la Nave Small Scale, il suo Carico o l'equipaggio; e
 - ii) adopererà ogni ragionevole sforzo per consentire alla Nave Small Scale di continuare nelle operazioni di caricamento del GNL, a condizione che, ad insindacabile giudizio del Gestore, la prosecuzione dell'attività di caricamento non pregiudichi la capacità del Gestore di adempiere ai propri obblighi nei confronti degli altri Utenti o entri in conflitto con qualsiasi Riduzione Programmata del Servizio.
- c) I rimedi riservati al Gestore ai sensi delle Clausole 3.7.3.4h) e 3.7.3.5 sono da intendersi quali rimedi aggiuntivi rispetto al risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato.

3.7.4.5 Ritardo Permesso della Nave Small Scale

In caso di ritardo di una Nave Small Scale, l'Utente di Small Scale titolare del relativo Slot di Small Scale perderà il diritto a ricevere il Servizio di Small Scale relativo a quello specifico Slot di Small Scale.

Il Gestore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di accettare una Nave Small Scale in Ritardo, previa verifica dell'eventuale impatto che la sua accettazione possa avere sugli altri Utenti di Small Scale ovvero sugli Utenti.

Capitolo 3.8 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

3.8.1 Variazioni del Servizio di Rigassificazione Consentite

Il Gestore potrà variare il Servizio di Rigassificazione dell'Utente nei seguenti casi (ciascuno considerato come una **Variazione del Servizio di Rigassificazione Consentita**):

- a) una Riduzione Programmata del Servizio e/o Riduzione non Programmata del Servizio nei limiti di cui al Capitolo 4.1;

- b) un evento di Forza Maggiore che ha colpito il Gruppo del Gestore;
- c) una consegna di GNL Fuori Specifica o qualora il GNL presente nei serbatoi del Terminale risulti essere Fuori Specifica nei casi di cui alle Clausole 3.4.1.8e) e/o 3.4.1.8f), inclusi i casi di cui alla 3.6.4.2d);
- d) ritardi nell'approdo della Nave Metaniera e riduzioni nella riconsegna del Gas nelle circostanze di cui alla Clausola 3.7.2.2;
- e) anticipi nell'approdo della Nave Metaniera e incrementi nella riconsegna del Gas nelle circostanze di cui alla Clausola 3.7.2.3;
- f) ogni ulteriore evento o specifica esigenza operativa che ad insindacabile giudizio del Gestore renda opportuno ridurre, modificare o rinviare il Servizio di Rigassificazione dell'Utente al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone nonché l'integrità e la funzionalità del Terminale, incluso quanto previsto alla Clausola 3.7.3.6 ovvero il caso in cui, per qualsiasi motivo, il Gestore debba provvedere a rigassificare quantitativi di GNL che erano destinati al Servizio di Small Scale.

3.8.2 Variazione del Servizio di Rigassificazione

Le variazioni del servizio diverse dalle Variazioni del Servizio Consentite, ovvero le Variazioni del Servizio Consentite comunicate dal Gestore con anticipo inferiore ai due (2) giorni purchè diverse dalla fattispecie di cui alla Clausola 3.8.1b), costituiscono le **Variazioni del Servizio di Rigassificazione** e sono valutate e rimborsate come segue:

- a) il Gestore, a sua discrezione, potrà anticipare o ritardare la Finestra di Arrivo associata allo Slot di Discarica dell'Utente fino a due (2) Giorni Gas a condizione che, nella ragionevole previsione del Gestore, valutato il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti, tale variazione non provochi la cancellazione dello Slot di Discarica stesso. Resta inteso che, in caso di posticipo della Finestra di Arrivo, i soli ed esclusivi rimedi a disposizione dell'Utente saranno il risarcimento da parte del Gestore della Controstallia ed il rimborso per il boil-off in eccesso ai sensi delle Clausole 3.7.3.4e), 3.7.3.4f) e 3.7.3.4g).
- b) Qualora il Gestore annulli lo Slot di Discarica dell'Utente o comunque non completi la ricezione del Carico dopo l'inizio della Discarica per qualsiasi ragione che non sia una Variazione del Servizio Consentita, l'Utente sarà esonerato dal pagamento dei Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione (in tutto o in proporzione alla prestazione ricevuta) relativi a tale Slot di Discarica.
- c) Il risarcimento previsto nelle Clausole 3.8.2a) o 3.8.2b), ove applicabile, è l'unico ed esclusivo rimedio per l'Utente in caso di ritardo nell'attracco di una Nave Metaniera dell'Utente stesso ovvero per la cancellazione o l'annullamento di uno Slot di Discarica dell'Utente come sopra descritti.
- d) Qualora il Gestore, in un determinato Giorno Gas, riconsegna al Punto di Riconsegna ai sensi della Clausola 3.4.1.9, un quantitativo (espresso in MWh/giorno) diverso da quello inserito dall'Utente nel Sistema di Comunicazione Elettronico con riferimento all'ultima Nomina e/o Rinomina di Riconsegna relativa al solo Servizio di Riconsegna Continuo e che tale variazione non sia una Variazione del Servizio Consentita, tale Utente sarà esonerato, con riferimento ad un determinato Periodo di Riconsegna relativo ad un Mese M, dal pagamento dei Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione per una quota calcolata ai sensi della seguente formula:

$$RID^M_k = (CSR^M_k) \times (A^M_k - 0,06 \times CDS^M_k) / CDS^M_k$$

dove:

RID^M_k = riduzione in € dei Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione applicata all'Utente k-esimo nel Mese M;

CSR^M_k = corrispettivi in € per il Servizio di Rigassificazione dovuti dall'Utente k-esimo nel Mese M;

A^M_k = somma dei valori assoluti delle differenze (espressi in MWh/giorno), calcolate in ciascun Giorno Gas del Periodo di Riconsegna relativo al Mese M, tra i quantitativi effettivamente riconsegnati all'Utente k-esimo e i quantitativi inseriti dall'Utente stesso nel Sistema di Comunicazione Elettronico con riferimento all'ultima Nomina e/o Rinomina di Riconsegna effettuabile e non giustificabile ai sensi di una Variazione del Servizio di Rigassificazione Consentita;

CDS^M_k = capacità di rigassificazione sottoscritta dall'Utente k-esimo nel Mese M espressa in MWh utilizzando il Potere Calorifico Superiore dei quantitativi di GNL effettivamente Scaricati nel Mese M.

Considerando sempre che se A^M_k è inferiore a $0,06 \times CDS^M_k$, allora $RID^M_k = 0$

3.8.3 Comunicazione delle Variazioni del Servizio di Rigassificazione

- a) Nel caso in cui si verifichi una Variazione del Servizio di Rigassificazione il Gestore comunicherà quanto prima all'Utente il verificarsi dell'evento che ha causato la Variazione del Servizio (oltre che della Variazione stessa, ove sia già avvenuta) o l'intenzione di effettuare una Variazione di Servizio di Rigassificazione, e fornirà all'Utente una stima dell'impatto che tale Variazione del Servizio di Rigassificazione avrà sulla fornitura del Servizio di Rigassificazione stesso.
- b) In particolare, il Gestore fornirà direttamente all'Utente e attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico la stima dei quantitativi che potranno essere riconsegnati all'Utente in uno o più Giorni Gas e che lo stesso dovrà considerare ai fini della Nomina e/o Rinomina di Riconsegna nei Giorni Gas interessati dalla Variazione del Servizio di Rigassificazione.
- c) Resta inteso che ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla Clausola 3.8.2d) per ultima Nomina e/o Rinomina di Riconsegna effettuabile si intende il quantitativo comunicato all'Utente dal Gestore e reso disponibile all'Utente stesso attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico al più tardi entro quattro (4) ore prima della fine del Giorno Gas in cui è prevista una Variazione del Servizio di Rigassificazione.

Resta inteso che quanto previsto alla Clausola 3.8.2d) rappresenta il solo ed esclusivo rimedio a disposizione dell'Utente in caso di una Variazione del Servizio di Rigassificazione e null'altro potrà essere preteso dall'Utente in conseguenza di tale evento.

Capitolo 3.9 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO DI SMALL SCALE

3.9.1 Variazioni del Servizio di Small Scale Consentite

Il Gestore potrà variare il Servizio di Small Scale dell'Utente di Small Scale nei seguenti casi (ciascuno considerato come una **Variazione del Servizio di Small Scale Consentita**):

- a) una Riduzione Programmata del Servizio e/o Riduzione non Programmata del Servizio nei limiti di cui al Capitolo 4.1;
- b) un evento di Forza Maggiore che ha colpito il Gruppo del Gestore;
- c) una consegna di GNL Fuori Specifica o qualora il GNL presente nei serbatoi del Terminale risulti essere Fuori Specifica nei casi di cui alle Clausole 3.4.1.8e) e/o 3.4.1.8f), inclusi i casi di cui alla 3.6.4.2d);
- d) ritardi nell'approdo di una Nave Metaniera nonché in ogni altro caso in cui la variazione del Servizio di Small Scale sia necessaria per assicurare la piena fruibilità del Servizio di Rigassificazione;
- e) ogni ulteriore evento o specifica esigenza operativa che ad insindacabile giudizio del Gestore renda opportuno ridurre, modificare o rinviare il Servizio di Small Scale dell'Utente di Small Scale al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone nonché l'integrità e la funzionalità del Terminale, incluso quanto previsto alla Clausola 3.7.3.6 ovvero il caso in cui, per qualsiasi motivo, il Gestore debba provvedere a rigassificare quantitativi di GNL che erano destinati al Servizio di Small Scale.

3.9.2 Variazione del Servizio di Small Scale

Le variazioni del servizio diverse dalle Variazioni del Servizio di Small Scale Consentite, ovvero le Variazioni del Servizio di Small Scale Consentite comunicate dal Gestore con anticipo inferiore ai due (2) giorni purchè diverse dalla fattispecie di cui alla Clausola 3.9.1b), costituiscono le **Variazioni del Servizio di Small Scale** e sono valutate e rimborsate come segue:

- a) il Gestore, a sua discrezione, potrà anticipare o ritardare la data programmata relativa allo Slot di Small Scale fino a due (2) Giorni a condizione che, nella ragionevole previsione del Gestore, valutato il Programma Trimestrale delle Discariche e dei Caricamenti, tale variazione non provochi la cancellazione dello Slot di Small Scale stesso. Resta inteso che, in caso di posticipo della data programmata relativa allo Slot di Small Scale, i soli ed esclusivi rimedi a disposizione dell'Utente saranno il risarcimento da parte del Gestore della Controstallia ed il rimborso per il boil-off in eccesso ai sensi delle Clausole 3.7.3.4e), 3.7.3.4f) e 3.7.3.4g).
- b) Qualora il Gestore annulli lo Slot di Small Scale dell'Utente di Small Scale o comunque non completi il caricamento del GNL sulla Nave Small Scale dopo l'inizio del caricamento per qualsiasi ragione che non sia una Variazione del Servizio di Small Scale Consentita, l'Utente di Small Scale sarà esonerato dal pagamento del Corrispettivo di Small Scale (in tutto o in proporzione alla quantità di GNL caricata) relativi a tale Slot di Small Scale.
- c) Il risarcimento previsto nelle Clausole 3.9.2a) e 3.9.2b), ove applicabile, è l'unico ed esclusivo rimedio per l'Utente di Small Scale in caso di ritardo nell'attracco di una Nave Small Scale dell'Utente di Small Scale stesso ovvero per la cancellazione o l'annullamento di uno Slot di Small Scale dell'Utente di Small Scale come sopra descritti.

3.9.3 Comunicazione delle Variazioni del Servizio di Small Scale

Nel caso in cui si verifichi una Variazione del Servizio di Small Scale il Gestore comunicherà quanto prima all'Utente di Small Scale il verificarsi dell'evento che ha causato la Variazione del Servizio di Small Scale (oltre che della Variazione stessa, ove sia già avvenuta) o l'intenzione di effettuare una Variazione di Servizio di Small Scale, e fornirà all'Utente di Small Scale una stima dell'impatto che tale Variazione del Servizio di Small Scale avrà sulla fornitura del Servizio di Small Scale stesso.